

ssifact

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 24/93

Milano, 6 luglio 1993

OGGETTO: Circolare ABI in tema di attuazione della seconda direttiva CEE (89/646).

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM FACTORING	RAG. NIVINI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. ALACEVICH
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	Direzione Generale
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

LEGISLAZIONE BANCARIA ITALIANA (POS. 1201)

Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, N. 481

Roma, 2 giugno 1993

I N D I C E

1. Il panorama istituzionale	Pag. 3
1.1. La disciplina di riferimento	» 3
1.2. La «seconda» direttiva di coordinamento	» 6
1.3. Il recepimento interno	» 7
1.3.1. La legge di delega	» 7
1.3.2. Il decreto legislativo	» 8
2. Il nuovo quadro ordinamentale	» 10
2.1. Profili generali	» 10
2.2. L'ente creditizio	» 12
2.3. L'attività bancaria	» 13
2.3.1. L'emissione di obbligazioni	» 13
2.4. Le altre attività consentite agli enti creditizi	» 15
2.5. L'esercizio delle attività ammesse al mutuo riconoscimento ..	» 16
2.6. L'attività di vigilanza e di collaborazione fra le Autorità	» 17
3. La costituzione dell'ente creditizio e la vigilanza della Banca d'Italia	» 18
3.1. La costituzione e le succursali degli enti creditizi	» 18
3.2. Le partecipazioni al capitale degli enti creditizi	» 20
3.3. La vigilanza prudenziale	» 22
4. Le concentrazioni e le scissioni	» 24
5. L'amministrazione straordinaria e gli altri provvedimenti straordinari	» 26
6. Le disposizioni sanzionatorie	» 27
7. Le disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi ..	» 29
8. Disposizioni varie	» 31

A L L E G A T I

- Allegato 1: Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481	Pag. 33
- Allegato 2: Decreto del Ministro del Tesoro del 28 dicembre 1992 ..	» 60
- Allegato 3: Lettera della Banca d'Italia del 31 dicembre 1992: Succursali in Italia di enti creditizi comunitari	» 63
- Allegato: 4: Lettera della Banca d'Italia del 20 gennaio 1993: Incompatibilità bancarie	» 79

ALLE ASSOCIATE

Roma, 2 giugno 1993

LEGISLAZIONE BANCARIA ITALIANA (pos. 1201)

Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481

1. Il panorama istituzionale

1.1. La disciplina di riferimento

La legge bancaria del 1936 assume a principio qualificante del sistema creditizio quello della specializzazione funzionale delle «imprese bancarie [che] hanno tutte un oggetto specifico e limitato, nell'ambito dell'attività bancaria. Esse non esercitano, cioè, l'attività bancaria in generale e indiscriminatamente, ma ne esercitano solo una frazione; più precisamente, ciascuna impresa esercita la frazione di attività bancaria che le è consentita o attribuita» (cfr. M. NIGRO, *Profili pubblicistici del credito*, Milano, 1972, pag. 48).

La concreta attuazione del menzionato principio ha dato luogo alla distinzione fra aziende ed istituti di credito, per la quale all'operatività delle prime, improntata alla raccolta del risparmio ed alla conseguente erogazione nel breve periodo, si contrappone la specializzazione dei secondi nel reperimento della provvista a medio e lungo termine e nella concessione del credito a particolari settori economici, con scadenza degli impieghi raccordata a quella della raccolta (cfr. da ultimo, DE LILLO - SEPE, *La specializzazione degli istituti di credito: profili evolutivi*, in *Despecializzazione istituzionale e nuova operatività degli enti creditizi*, a cura di CAPRIGLIONE, Milano, 1992, pag. 23).

In tale contesto, va peraltro ricordato che secondo parte della dottrina il suddetto principio non è sancito in modo formale dalla legge bancaria, in quanto gli artt. 5 e 6 distinguono due categorie di «imprese bancarie», facendo riferimento alla raccolta a breve termine e a quella a medio e a lungo termine con la conseguenza che la distinzione formale ha per oggetto esclusivamente il profilo della raccolta (cfr. CASSESE, *La divisione del lavoro bancario. Distribuzione funzionale e territoriale del credito dal 1936 ad oggi*, in *Economia italiana*, 1983, pag. 380). Sotto il profilo del «pluralismo», si è osservato come la legge bancaria non ne abbia tratto conseguenze ordinamentali decisive, avendo essa preso atto dell'esistenza di varie categorie di aziende di credito per sottoporle, al di là delle differenze che le stesse potevano presentare, alla disciplina generale dettata per il settore (cfr. COSTI, *Crisi del principio di specializzazione*, in *La concorrenza bancaria*, a cura di UBERTAZZI, Milano, 1985, pag. 57).

In ultima analisi, il richiamato principio della specializzazione funzionale è stato utilizzato dagli Organi di vigilanza, unitamente ad altri ritenuti idonei a tal fine, per garantire il massimo di efficienza, di stabilità e di liquidità al sistema dell'intermediazione creditizia (cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1986, pag. 144).

Il raggiungimento di un simile obiettivo risulta confermato dai giudizi espressi nell'ambito del dibattito parlamentare relativo all'emanazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, ove si è evidenziato che il sistema delineato dalla legge bancaria «ha portato grandi vantaggi a partire dalla stabilità», seppure «ne è derivato un regime di concorrenza molto bassa» (cfr. intervento del Ministro del tesoro presso la VI Commissione Permanente Finanze della Camera dei Deputati, tenuto l'11 novembre 1992).

Sotto tale ultimo profilo, invero, mette conto evidenziare che l'esigenza della soppressione ovvero dell'attenuazione della concorrenza nell'interesse della stabilità non è più ritenuta essenziale, in quanto «la restituzione di margini di concorrenzialità al sistema bancario» può considerarsi fondamentale «al fine della tutela del risparmio» (cfr. MINERVINI, Relazione di sintesi al convegno: «La concorrenza bancaria», tenuto a Ferrara il 12 e 13 ottobre 1984, in *La concorrenza bancaria*, Milano, 1985, pag. 344).

In questa ottica si sono mossi gli organi di vertice dell'ordinamento creditizio che - nel rispetto dei poteri loro conferiti dalla legge bancaria - hanno perseguito l'efficienza del sistema attraverso un'attenta opera di ridefinizione dei limiti operativi del settore. Della stessa sono espressione, tra l'altro, l'eliminazione del vincolo di portafoglio, la liberalizzazione degli sportelli bancari, la rimozione di ogni restrizione territoriale dell'attività di impiego delle banche e, da ultimo, la riforma della riserva obbligatoria. Alle delineate innovazioni, si ricollega la richiesta di un rafforzamento patrimoniale degli enti creditizi, quale condizione imprescindibile per l'efficienza e la stabilità del sistema (cfr. *Relazione della Banca d'Italia per l'anno 1990, Considerazioni finali*, tenuta il 31 maggio 1991, pag. 30).

Tuttavia, l'entità della trasformazione delle disposizioni regolanti il sistema creditizio imponeva un intervento del legislatore, volto a porre le condizioni per la definizione del Testo Unico della legislazione bancaria: il decreto legislativo n. 481/1992 rappresenta quindi un momento decisivo di tale processo.

In detto contesto, sia pure sinteticamente, vanno rammentati i seguenti provvedimenti:

- la legge 10 febbraio 1981, n. 23 (commentata con circolare ABI, Serie Tecnica n. 36 del 6 marzo 1981), che ha dettato una nuova disciplina sia in termini di operatività degli istituti di credito speciale sia in termini di controlli cui sono sottoposti gli stessi, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata (cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., pag. 361; MOLLE, *La banca nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 1987, pag. 155);
- la legge 5 marzo 1985, n. 74, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, che hanno attuato la Direttiva n. 77/780/CEE in materia creditizia, c.d. «prima» direttiva di coordinamento (per cui si rinvia alle circolari ABI, Serie Tecnica n. 117 del 9 maggio 1985; Serie Informazioni n. 58 del 20 dicembre 1985; n. 23 dell'8 aprile 1986 e n. 25 del 19 giugno 1989);
- la legge 4 giugno 1985, n. 281 (cfr. circolari ABI, Serie Tecnica n. 178 del 24 luglio 1985 e n. 260 del 30 ottobre 1985), volta a consentire all'Organo di vigilanza di identificare gli effettivi titolari delle partecipazioni in enti creditizi (cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit. pag. 258; SODA, *Commento agli artt. 9 e 10 della legge n. 281/1985*, in *Codice*

commentato della banca, a cura di CAPRIGLIONE e MEZZACAPO, Milano, 1990, tomo II, pag. 1366);

- la legge 17 aprile 1986, n. 114, che ha attuato la direttiva n. 83/350/CEE. in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, con la quale è stato accolto il principio di un più esteso e penetrante controllo esercitato dalle Autorità di vigilanza sull'attività svolta dalle istituzioni creditizie e, quindi, sui relativi rischi assunti sia a livello nazionale ed internazionale, sia attraverso l'interposizione dei soggetti partecipanti (cfr. MOLLE, *La banca nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pag. 303; CARDILLO e MAIMERI, *Commento alla legge 17 aprile 1986, n. 114*, in *Codice commentato della banca*, cit., tomo II, pag. 1555);
- la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, con i relativi decreti legislativi di attuazione del 20 novembre 1990, nn. 356, 357 e 358. Mediante l'insieme delle richiamate disposizioni si è consentita la costituzione di società bancarie per effetto della trasformazione di un ente creditizio pubblico ovvero del conferimento dell'azienda bancaria da parte dei predetti enti; si è altresì provveduto alla disciplina del c.d. «gruppo creditizio»; alla regolamentazione della previdenza degli enti pubblici creditizi; alla ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico (cfr. ABI, *La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici*, Roma, 1991; COSTI, *Le innovazioni del settore creditizio e societario*, in «Le società», 1991, pag. 433; CAPRIGLIONE, *Evoluzione del sistema finanziario italiano e riforme legislative*, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1991, I, pag. 42; AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, in «Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale» della Banca d'Italia, Roma, 1992). Per gli istituti di credito speciale la stessa legge ha riconosciuto la possibilità, in caso di ristrutturazione degli stessi in società bancarie aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine, di esercitare congiuntamente più tipi di attività creditizia a medio e lungo termine, possibilità confermata agli istituti di credito già costituiti sotto forma di società per azioni dall'articolo 26 della legge n. 175/1991 relativa alla riforma del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato e per la partecipazione al capitale degli enti creditizi (cfr. circolare ABI, Serie Tecnica n. 36 del 30 gennaio 1991), ove il regime di concorrenza è affermato quale principio da salvaguardare in tutti i settori economici, compreso quello creditizio nel quale, peraltro, assume connotazioni peculiari. Nel titolo V della medesima legge viene sancito il principio della separatezza tra banca ed industria quale elemento funzionale all'autonomia allocativa degli intermediari creditizi, e, in ultima analisi, allo stesso corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali dell'intero sistema economico (cfr. LAMANDA, *Il recepimento della seconda direttiva CEE di coordinamento in materia creditizia*, intervento al convegno: *La risposta del sistema finanziario e creditizio italiano alle sfide del nuovo mercato*, tenuto a Roma il 1° dicembre 1992, pag. 6 del dattiloscritto; UBERTAZZI, *Diritto nazionale antitrust ed imprese bancarie*, in «Diritto della banca e del mercato finanziario», 1992, I, pag. 435);
- la legge 2 gennaio 1991, n. 1, disciplinante l'attività di intermediazione mobiliare e l'organizzazione dei mercati mobiliari e la conseguente normativa di attuazione (cfr. MINERVINI, *SIM e riorganizzazione del mercato mobiliare. Alcuni appunti su una legge difficile*, in «Il corriere giuridico», 1991, pag. 129; COLTRO CAMPI, *La nuova disciplina dell'intermediazione e dei mercati mobiliari*, Torino, 1991);

- la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa e del controllo sulle società che svolgono tale attività (cfr. le circolari ABI, Serie Informazioni n. 19 del 12 aprile 1991 e n. 42 del 3 agosto 1992);
- la legge 5 luglio 1991, n. 197, recante, fra l'altro, disposizioni in tema di società finanziarie (cfr. capo II), con la quale anche le predette società - ove ricorrano determinate condizioni - possono essere attratte nell'ambito della vigilanza prudenziale;
- i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 301 e n. 302, con i quali si è data attuazione alle direttive n. 89/299/CEE e n. 89/647/CEE in tema di fondi propri e di coefficienti di solvibilità degli enti creditizi (cfr. circolare ABI, Serie Tecnica n. 197 del 10 dicembre 1991);
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 428, che recepisce le direttive n. 86/635/CEE e n. 89/117/CEE in tema di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché di pubblicità dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi comunitari (cfr. circolare ABI, Serie Tecnica n. 69 del 26 marzo 1992; D'ACUNTI-PIZZOFERRATO, *Commento alla direttiva 86/635/CEE*, in *Codice commentato della banca*, cit., tomo II, pag. 1977).

Completano il quadro normativo ora delineato le disposizioni in tema di rapporti fra enti creditizi e clientela costituite in particolare dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 in tema di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. DOLMETTA, *Per la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992*, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1992, I, pag. 375; A. NIGRO, *La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*, in «Diritto della banca e del mercato finanziario», 1992, I, pag. 421) e dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 (artt. 18-24) con la quale si sono recepite le direttive n. 87/102/CEE e n. 90/88/CEE in tema di credito al consumo (cfr. circolari ABI, Serie Informazioni n. 47 del 16 luglio 1990 e n. 33 del 22 giugno 1992; *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, a cura di CAPRIGLIONE, in «Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale» della Banca d'Italia, Roma, 1987).

1.2. La «seconda» direttiva bancaria di coordinamento

Il processo di evoluzione della disciplina dell'esercizio dell'attività creditizia trova un momento di particolare rilievo nella direttiva n. 89/646/CEE (c.d. «seconda» direttiva di coordinamento), che si pone come un ulteriore e decisivo perfezionamento dell'azione comunitaria intrapresa con la direttiva n. 77/780/CEE del 12 dicembre 1977, in tema di condizioni minime per l'accesso all'attività bancaria.

La seconda direttiva non soltanto introduce l'auspicato sistema per il quale «gli enti creditizi, la cui sede sociale si trova in uno Stato membro, [sono] esentati da qualsiasi procedura nazionale di autorizzazione per la creazione di succursali negli altri Stati membri» (cfr. il decimo considerando della c.d. «prima» direttiva di coordinamento), ma si pone quale «strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi» (cfr. primo considerando della seconda direttiva).

In argomento, va ricordata la centralità dei principi fissati nel Libro bianco per il Consiglio Europeo sul completamento del mercato interno (pubblicato in «Diritto della banca e del mercato finanziario», 1987, II, pag. 308, con commento di ANGELICI), nel quale assume rilievo non tanto il concetto di armonizzazione, quanto piuttosto quello di mutuo riconoscimento e di equivalenza al fine di adottare il criterio base del controllo del paese d'origine. Al tempo stesso, l'Atto Unico Europeo - nel modificare il Trattato istitutivo della Comunità - si pone come rilevante atto normativo, in forza del quale si «accresce la speditezza dei processi di normazione grazie non solo alla previsione di una più coinvolgente procedura di concertazione fra le diverse istituzioni comunitarie, ma altresì all'assunzione del principio delle maggioranze qualificate e ponderate (...) come criterio deliberativo normale», in sostituzione di quello dell'unanimità sino ad allora adottato (cfr. DESIDERIO, *Commento alla seconda direttiva CEE*, in *Codice commentato della banca*, cit., tomo II, pag. 2200).

In tale ottica, l'impostazione adottata nella predetta direttiva «consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine» (cfr. quarto considerando della seconda direttiva).

Conseguentemente, i principi ispiratori della seconda direttiva possono individuarsi in quello del mutuo riconoscimento, presupposto necessario per un'effettiva parità concorrenziale fra tutti gli operatori del mercato europeo ed in quello dell'*home country control*, che, se da un lato attribuisce il controllo dell'ente creditizio all'autorità dello Stato d'origine, dall'altro impone - quale correlato presupposto - la realizzazione di forme di vigilanza rispondenti a principi comuni ad ogni relativa autorità dei Paesi membri (cfr. LAMANDA, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia creditizia*, cit., pag. 15).

1.3. Il recepimento interno

1.3.1. La legge di delega

Con la legge 19 febbraio 1992, n. 142, contenente «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (...) e, segnatamente con l'art. 25, vengono fissati i criteri di delega per l'attuazione della seconda direttiva (cfr. circolare ABI, Serie Informazioni n. 21 del 22 aprile 1991).

In particolare, i principi imposti al legislatore delegato sono i seguenti:

- l'attività di raccolta del risparmio correlata all'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi. Ciò all'evidente fine di assicurare che la citata attività sia svolta in ambito comunitario esclusivamente da soggetti forniti di quei requisiti che ne consentano un corretto svolgimento, nell'ambito di un'adeguata tutela dei risparmiatori (cfr. lett. a);
- l'attività svolta in Italia da un ente creditizio comunitario è soggetta alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine, che ha concesso l'autorizzazione (cfr. lett. b);

- i servizi inerenti le attività ammesse al mutuo riconoscimento possono essere liberamente offerti, anche mediante lo stabilimento di succursali, purché le predette attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi (cfr. lett. c);
- la prestazione dei servizi offerti in conformità del principio della libertà di esercizio da parte degli enti creditizi nel territorio della CEE è soggetta al regime di pubblicità vigente in Italia (cfr. lett. d).

La legge di delega ha predisposto un'area di intervento del legislatore delegato ispirata a criteri direttivi ampi e generali, con la conseguenza che anche tali provvedimenti divengono leggi di principi che - nel fissare i limiti entro i quali l'attività amministrativa può intervenire - realizzano, in modo significativo, il procedimento di delegificazione in materia (cfr. LAMANDA, *Il recepimento della seconda direttiva CEE di coordinamento in materia creditizia*, cit. pag. 10).

Siffatto operare del legislatore conferma quel processo di «amministrativizzazione della normativa» in materia creditizia che la dottrina aveva avuto modo di evidenziare già con riguardo al d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (MINERVINI, *Le norme di attuazione della prima direttiva CEE in materia creditizia*, in «Rassegna economica», 1985, Supplemento al n. 4, pag. 12).

Accanto ai principi ora evidenziati che riguardano direttamente il potere di legificazione in materia creditizia, la citata legge n. 142/1992 ha posto criteri di carattere generale (contenuti nell'art. 2) a cui deve uniformarsi l'attività del legislatore delegato, fra i quali appare di particolare rilievo quello secondo cui il Governo è legittimato ad introdurre modifiche ed integrazioni alla normativa vigente che si rendano necessarie per evitare disarmonie con la disciplina comunitaria (cfr. lett. c).

Inoltre, il secondo comma dell'art. 25 delega il Governo ad emanare - nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di delega (e cioè entro il 6 settembre 1993) - il Testo Unico in materia creditizia (per un'attenta evidenziazione delle problematiche inerenti l'emanazione di tale provvedimento, cfr. CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni* in «Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale» della Banca d'Italia, Roma, 1993, pag. 30 ss.).

In tale sede sarà realizzato il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 481/1992, le disposizioni al momento vigenti della legge bancaria e gli altri provvedimenti in materia di credito, assicurandosi peraltro la conferma delle normative previste in tema di *antitrust* dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed in tema di società di intermediazione mobiliare dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (cfr. in particolare l'ultima parte del citato comma 2).

In definitiva, con il richiamato Testo Unico si dovrebbe compiere quel processo di riordinamento delle disposizioni disciplinanti l'attività creditizia nel nostro Paese, processo che già da tempo era ritenuto necessario (cfr. MINERVINI, *Le norme di attuazione della prima direttiva CEE in materia creditizia*, cit., pag. 12).

1.3.2. Il decreto legislativo

Nel termine stabilito dalla legge di delega n. 142/1992, è stato emanato il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1992. Ai sensi dell'art. 50 del decreto, lo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

Nel rinviare, per il contenuto delle singole disposizioni ai successivi paragrafi, appare opportuno segnalare che, in conseguenza dell'art. 49 del predetto decreto legislativo e dell'art. 2, lett. c) ed f) della legge di delega n. 142/1992, è disposta l'abrogazione di una serie di disposizioni previgenti ritenute incompatibili con la nuova disciplina.

In particolare, con il primo comma del citato art. 49 sono espressamente abrogati – con effetto dal 1° gennaio 1993 – alcune disposizioni della legge bancaria, del Testo Unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, ecc. L'immediata abrogazione di tali norme è conseguenza diretta delle incompatibilità delle stesse «con i principi della despecializzazione istituzionale, operativa e temporale, che non trovano più ragion d'essere nel sistema normativo bancario»: così la *Relazione* allo schema del Decreto legislativo per il recepimento della seconda direttiva CEE, commentò all'art. 49.

Fra le norme espressamente abrogate si segnala quella di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge bancaria in tema di incompatibilità: ciò per evidenziare che la Banca d'Italia ha coerentemente modificato le relative Istruzioni con lettera del 20 gennaio 1993 (riprodotta in calce alla presente circolare), contenente altresì disposizioni in tema di albo dei gruppi creditizi e di requisiti di onorabilità e professionalità di esponenti della capogruppo finanziaria e delle società finanziarie appartenenti a un gruppo creditizio.

Con il secondo comma dell'art. 49, invece, sono abrogati il d.P.R. n. 350/1985; i decreti legislativi n. 301/1991 e n. 302/1991, eccezion fatta per la disciplina fiscale ivi prevista. Peraltro, quest'ultima abrogazione non ha efficacia immediata, ma produrrà i suoi effetti soltanto nel momento in cui verranno emanate le disposizioni regolamentari e le istruzioni stabilite dal decreto legislativo n. 481/1992: ciò al fine di evitare evidenti vuoti normativi nelle relative discipline (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 49).

Inoltre, il terzo comma del predetto art. 49 dichiara abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il decreto legislativo n. 481/1992: «la precisazione è giustificata dall'opportunità di sottolineare che le abrogazioni espresse indicate nel comma 2, non esauriscono il novero delle norme da considerare soppresse. Attesa la complessità del riordino, il legislatore (art. 25, comma 2, della legge n. 142/92) ha delegato il Governo a emanare il Testo Unico in materia creditizia, finalizzato a coordinare il decreto con le altre disposizioni vigenti, apportando le modifiche a tal fine necessarie» (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 49).

Per quanto attiene, invece, alla normativa di carattere amministrativo emanata dalle Autorità creditizie in ordine alle norme modificate, la stessa – per evidenti ragioni di operatività – continua ad essere applicata fino al momento in cui entreranno in vigore i regolamenti e le istruzioni prescritti dal decreto legislativo n. 481/1992 (cfr. art. 49, quarto comma).

In tale ambito, va rammentato che i provvedimenti emanati dalle Autorità creditizie ai sensi del decreto in commento, qualora abbiano carattere generale, devono essere pubblicati nel Bollettino di vigilanza, di cui all'art. 105 della legge bancaria e nella *Gazzetta Ufficiale*, per assicurarne un'adeguata conoscibilità (cfr. art. 47).

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti, poteri normativi nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, occorre evidenziare che, in ossequio all'art. 46, le stesse sono chiamate ad emanare le norme di recepimento della predetta direttiva nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 481/1992 (e cioè entro il 30 luglio 1993).

Infine, tenuto conto che l'art. 22 della seconda direttiva prevede il possibile adattamento tecnico della direttiva stessa, l'art. 45 del decreto demanda il recepimento interno di tali modifiche alle Autorità creditizie. Rimane fermo, ovviamente il potere normativo del

legislatore nazionale in ordine ad eventuali modifiche diverse da quelle esplicitamente previste dal citato art. 22.

2. Il nuovo quadro ordinamentale

2.1. Profili generali

Elemento caratterizzante del provvedimento in esame è il principio della «despecializzazione» dell'attività dell'ente, in particolare, negli aspetti istituzionali, operativi e temporali. Naturale conseguenza di tale innovazione è rappresentata dal venir meno della netta ripartizione in categorie giuridiche dei soggetti che operano nel settore, assumendo particolare valenza la qualificazione dell'ente creditizio, inteso quale soggetto abilitato, in linea di principio, a compiere ogni operazione ammessa al mutuo riconoscimento. In definitiva, attraverso l'affermazione di tale principio, si è introdotta la possibilità per gli enti creditizi nazionali di operare secondo il modello della banca universale.

La statuizione del riportato principio, come evidenziato negli stessi lavori preparatori, è stata ritenuta necessaria «al fine di evitare fenomeni di *reverse discrimination*», in quanto la normativa della CEE «si rivolge a mercati nella prevalenza dei quali non esistono specializzazioni, essendo queste ultime rimesse alla libertà economica dei singoli imprenditori, ai quali spetta la valutazione delle opportunità offerte dal mercato» (cfr. la *Relazione*, cit., Premessa).

Proprio in tale considerazione assume peculiare rilevanza lo *statuto del singolo ente creditizio*, a mezzo del quale la compagine sociale – sulla base di proprie valutazioni, fermo restando il rispetto dei principi di vigilanza prudenziale dettati dalla Banca d'Italia – stabilisce i confini della operatività dell'ente.

Il richiamato principio è presente nel provvedimento in esame, ove lo svolgimento delle attività diverse da quella tipicamente bancaria (così come definita nell'art. 2), è subordinato ad una espressa previsione statutaria. In tale ottica possono richiamarsi gli artt. 4, 5 e 6 del decreto che – nel presupposto che l'ente creditizio possa costituirsi solo nella forma della società per azioni o della società cooperativa per azioni (cfr. art. 9) – focalizzano nello statuto dell'ente, quale sede naturale della definizione dell'attività societaria, il momento in cui è dato risalto alla determinazione del programma di attività dello stesso.

Ciò ha indotto la dottrina ad affermare che dalla lettura dei menzionati articoli «emerge una prima, rilevante manifestazione della centralità che nel nuovo sistema tende ad assumere lo statuto dell'ente» (cfr. *Commento al decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481*, a cura di FERRO-LUZZI, in «Impresa», 1993, pag. 176).

Pertanto, siffatta innovazione nell'operatività creditizia non comporta il disconoscimento della forma rappresentata dal «gruppo polifunzionale», inteso quale modalità di esercizio dell'attività svolta da più soggetti, ciascuno con riferimento ad un particolare settore, riferiti ad un unico elemento identificativo costituente, appunto, il «gruppo» cui appartengono.

Una simile valutazione trova conferma nel rilievo che le disposizioni che hanno introdotto nell'ordinamento tale forma giuridica di esercizio dell'attività creditizia non sono incompatibili, né risultano abrogate dal provvedimento in commento, che per converso ne ha previsto opportuni adeguamenti ai principi introdotti con il recepimento della seconda direttiva (cfr. l'art. 49, quinto e sesto comma).

In definitiva, dal sistema delineato dal legislatore, «non esce un modello di banca, ma solo il convincimento che devono essere il mercato ed i singoli operatori a scegliere uno dei due modelli. La legge consente l'adozione di qualunque modello» (cfr. COSTI, *Copernico allo sportello*, in «Milano Finanza» del 3 ottobre 1992). In altri termini, come sopra evidenziato, assume rilievo determinante la volontà sociale tradotta nello statuto, nel quale si individua sia la struttura che l'ente creditizio adotta, sia i limiti entro i quali può operare (in senso sostanzialmente conforme cfr. CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni*, cit., pag. 28).

Accanto al delineato principio, che persegue l'allineamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario in ordine alle modalità di esercizio dell'attività bancaria, vanno segnalati il principio del *mutuo riconoscimento* e quello dell'*home country control*.

Con riferimento al primo, occorre evidenziare che «nè la direttiva nè il decreto spiegano in che cosa esattamente esso consista, menzionandolo solo per elencare le attività che di esso sono ammesse a beneficiare» (TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della direttiva CEE*, in «Le società», 1993, pag. 155).

In argomento, peraltro, va rammentato il quarto considerando della seconda direttiva di coordinamento per cui l'armonizzazione minima fra gli ordinamenti creditizi dei singoli Paesi comunitari appare necessaria al fine di giungere al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, con ciò realizzandosi le condizioni per il rilascio di un'unica autorizzazione, che risulti valida ai fini dell'esercizio dell'attività in tutta la Comunità, e per l'applicazione del principio della vigilanza da parte del Paese d'origine.

L'attuazione del mutuo riconoscimento consente agli enti creditizi comunitari di esercitare negli altri Paesi membri le attività indicate nella lista allegata alla seconda direttiva e riportata nell'art. 1, secondo comma, lett. f) (COSTI, *Mercato unico europeo: la proposta di seconda direttiva bancaria*, in «L'impresa banca», 1988, pag. 28). Il menzionato principio, peraltro, esplica i propri effetti essenzialmente sul piano amministrativo, e non su quello contrattuale e/o societario. Siffatto orientamento del resto sembra trovare conferma, da un lato, nel processo di produzione normativa seguito dal legislatore comunitario che, in tema di condizioni contrattuali, ha recentemente emanato la direttiva del 2 marzo 1993 (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e, dall'altro, nel punto d) dell'art. 25 della legge di delega n. 142/1992 e nel sesto comma dell'art. 14 del decreto, che sanciscono l'applicabilità dei principi dettati in tema di «trasparenza» delle operazioni bancarie dalla legge n. 154/1992 a tutti gli enti creditizi che operano nel territorio nazionale.

Logico corollario di tale principio, è quello dell'*home country control*, che per l'ordinamento interno significa consentire che l'autorità titolare del controllo sull'azienda madre lo eserciti - in collaborazione con quelle del Paese ospitante - anche sulle dipendenze insediate in altri Paesi comunitari (cfr. DESIDERIO, *Commento alla direttiva n. 89/646/CEE*, cit., pag. 2203), in tal modo pervenendosi ad un sostanziale riconoscimento dei provvedimenti di vigilanza bancaria dei vari Stati membri (cfr. GIACALONE, *Commento al Decreto legislativo n. 481/1992*, in «Il corriere giuridico», 1993, pag. 137). In questo ambito, va segnalato che l'attuazione di tale principio implica «per l'Organo di vigilanza una maggiore responsabilità nei confronti dei *partners* comunitari; esso richiede, nel contempo, lo sviluppo necessario di forme di vigilanza concertate a livello europeo» (LAMANDA, *Il recepimento della seconda direttiva di coordinamento in materia creditizia*, cit., pag. 15).

2.2. L'ente creditizio

Mentre la seconda direttiva (art. 1, n. 1) richiama espressamente la nozione di «ente creditizio» mediante il rinvio a quanto già stabilito dalla prima direttiva, il legislatore nazionale ha fornito una definizione non esplicita di tale nozione, ma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto in commento (cfr. TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della direttiva CEE*, cit., pag. 154), sicché per ente creditizio deve intendersi il soggetto che esercita – quale attività istituzionale – la raccolta del risparmio tra il pubblico connessa all'esercizio del credito, che, ai sensi dell'art. 2, costituiscono l'attività bancaria.

Poiché l'art. 2, comma 2 fa riferimento all'ente creditizio in generale ed atteso il principio di despecializzazione dianzi esposto, ne è derivata l'eliminazione delle diverse categorie previste in precedenza, con conseguente abrogazione dell'art. 5 della legge bancaria (cfr. art. 49, comma 1).

Al tempo stesso, l'art. 9, lett. a) prevede che per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è necessario adottare la forma di società per azioni ovvero quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Conseguentemente, gli enti creditizi che assumono la seconda delle predette forme costituiscono, ai sensi del capo VII del decreto in commento, specifiche categorie di enti creditizi che possono assumere qualificazione di banche popolari (art. 41) o di casse di credito cooperativo (art. 42) (cfr. DOLMETTA-BASSILANA, *Profili della nuova disciplina degli enti creditizi cooperativi*, relazione al convegno: *Banca universale: il modello della banca «mista» e la despecializzazione del credito*, organizzato dall'ITA a Milano, nei giorni 23-24 novembre 1992, pag. 8 del dattiloscritto).

Dal delineato intervento legislativo, risulta evidente la preferenza per l'adozione della forma della società per azioni rispetto ai diversi modelli in precedenza adottabili (ad esempio quello dell'ente pubblico), rimanendo ferma la possibilità di ricorrere alla struttura della cooperativa (per azioni) al fine di esaltare il principio della «mutualità» e della «porta aperta» che la contraddistingue.

Ciò posto in ordine alla definizione di ente creditizio, il legislatore – muovendosi in un ottica di operatività transnazionale dell'ente – ha avvertito la necessità di puntualizzare la distinzione fra ente creditizio «nazionale», «comunitario» ed «extracomunitario», fondata sul luogo nel quale è stabilita la sede legale dell'ente considerato.

Nella successiva lett. e) del citato art. 1) viene definita la succursale di ente creditizio quale «sede di attività che costituisce parte integrante, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'ente creditizio». Al riguardo, va rilevato che il termine «succursale» era già stato adottato dal legislatore nazionale nel d.P.R. n. 350/1985, circostanza che aveva fatto ritenere superate le difficoltà interpretative connesse con la diversificata terminologia adottata dall'art. 28, comma 1 della legge bancaria (cfr. al riguardo COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., pag. 223).

Tenuto conto dell'esplicita previsione del citato art. 1 del decreto, nonostante l'assenza di un'espressa abrogazione disposta dal legislatore, sembra possibile sostenere che il richiamato art. 28 della legge bancaria – per quanto attiene alle forme di articolazione territoriale degli enti creditizi – sia stato abrogato, in ossequio al terzo comma del predetto art. 49, in quanto incompatibile con la citata disposizione del decreto legislativo. Della menzionata abrogazione probabilmente verrà tenuto conto nell'ambito della predisposizione del Testo Unico previsto dall'art. 25, comma 2, legge n. 142/1992.

2.3. L'attività bancaria

La definizione dell'attività in oggetto, delineata nell'art. 2 del decreto, si colloca agevolmente nell'ambito dei principi stabiliti dal d.P.R. n. 350/1985 e, ancor prima, dall'art. 1 della legge bancaria, nei quali si rinviene il medesimo concetto di attività rappresentato dalla raccolta del risparmio funzionalmente connessa all'esercizio del credito.

La raccolta del risparmio fra il pubblico, intesa quale acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, indipendentemente dalla forma nella quale si estrinseca, è espressamente riservata agli enti creditizi (cfr. art. 3) e tale impostazione – che recepisce l'art. 3 della seconda direttiva – è finalizzata ad evitare che possa sfuggire al controllo delle Autorità quell'attività di raccolta svolta da soggetti diversi dagli enti creditizi medesimi.

Il principio in parola, tuttavia, non va inteso in senso assoluto in quanto i commi 3 e 4 dell'art. 3 introducono un duplice regime di deroghe a tale disciplina consistenti nella *non riducibilità alla nozione* di raccolta del risparmio di alcune fattispecie (terzo comma) e nella esplicita *non applicabilità del divieto* di effettuare la raccolta del risparmio tra il pubblico ad altre fattispecie (quarto comma).

Tra queste ultime occorre evidenziare come la più rilevante novità in materia introdotta dal legislatore consista (art. 3, quarto comma, lett. d) nella possibilità offerta a quei soggetti qualificati che emettono titoli quotati in un mercato regolamentato, di raccogliere il risparmio tra il pubblico, nel rispetto sia dei limiti che delle caratteristiche dei titoli che saranno individuati dal CICR.

Va inoltre ricordato che la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio tra soci e dipendenti di enti (di cui al terzo comma) senza incorrere in sanzioni penali (per le quali, cfr. par. 6), era ammessa in forza di una delibera assunta dal CICR il 27 ottobre 1983. In detta occasione il Comitato aveva affermato che non era considerata raccolta del risparmio tra il pubblico, l'acquisizione – da parte di aziende di carattere industriale, commerciale, agrario e finanziario – di depositi degli amministratori, soci e dipendenti delle stesse.

2.3.1. L'emissione di obbligazioni

Tra le forme di raccolta del risparmio diverse dai depositi, il legislatore ha disciplinato analiticamente quella rappresentata dall'*emissione di obbligazioni* (cfr. art. 4).

Come può rinvenirsi dai lavori parlamentari, la norma mira ad una razionalizzazione del regime della provvista degli enti creditizi, superando la previgente disciplina delle forme di raccolta impostata sulla contrapposizione tra il breve, il medio e il lungo termine (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 4) ed inserendosi nel quadro della despecializzazione degli enti creditizi di cui si è più volte accennato (cfr. *Commento al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481*, a cura di FERRO-LUZZI, in «Impresa», 1993, pag. 176).

Per quanto concerne la concreta disciplina delle obbligazioni, occorre subito segnalare che la stessa presenta caratteristiche peculiari.

Il legislatore – riprendendo sostanzialmente quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 356/1990 (abrogato, sia pur tacitamente, dall'articolo in commento: cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 4) – consente l'emissione di titoli, purché statutariamente prevista, a tutti gli enti creditizi, assoggettandola alla normativa che la Banca d'Italia emana, in conformità con la delibera del CICR.

Sotto il profilo soggettivo, sia pure sinteticamente, va segnalato che, nella vigenza della precedente normativa, accanto agli istituti di credito speciale, potevano emettere obbliga-

zioni anche le società bancarie operanti a breve termine rivenienti dalle operazioni di ristrutturazione ex decreto legislativo n. 356/1990 (cfr. art. 18, ultimo comma), nonché gli enti creditizi, così come disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 302/1991 in tema di fondi propri.

Con riferimento alla normativa prevista dalle Autorità creditizie ex art. 4 del decreto in commento, mette conto evidenziare che – tenuto fermo che in linea di principio tutti gli enti creditizi (ivi compresi quelli strutturati in forma cooperativa) possono emettere obbligazioni – le Autorità di vigilanza, al fine di tutelare l'ordinato sviluppo del mercato dei titoli obbligazionari bancari, hanno consentito al momento la predetta emissione ai soli intermediari con una dotazione patrimoniale minima non inferiore a cinquanta miliardi di lire. Per contro, per le casse di credito cooperativo la valutazione della possibilità in parola è rimandata al momento in cui saranno definite le disposizioni di attuazione dell'art. 42 del decreto in esame (cfr. la lettera della Banca d'Italia del 25 marzo 1993, pag. 2, in circolare ABI, Serie Tecnica, n. 56 del 16 aprile 1993).

In ordine alla particolare disciplina dettata dal legislatore, va evidenziato che, accanto alle «ordinarie» obbligazioni, gli enti creditizi possono emettere anche obbligazioni convertibili. Mentre per queste ultime è richiamata integralmente la normativa prevista dal codice civile (art. 2420-bis e 2420-ter), come disposto dal comma 3 dell'articolo in commento, per le prime non trovano applicazione le norme dettate dal codice civile a tutela dei soci e degli obbligazionisti: siffatta deroga trova giustificazione nel rilievo che nel caso *de quo* l'emissione di obbligazioni non rappresenta – a differenza di quanto accade nelle comuni società per azioni – un indebitamento di carattere eccezionale, ma una vera e propria raccolta di risparmio ex art. 3, per la quale gli enti creditizi sono sottoposti ad apposita forma di vigilanza (cfr., con riferimento al decreto legislativo n. 356/1990, CASTALDI-TREQUAT-TRINI, *Disciplina delle società bancarie operanti a medio e lungo termine*, in «Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale» della Banca d'Italia, Roma, 1992, pag. 164).

Inoltre, non viene richiamato l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, in quanto le valutazioni prescritte dal citato articolo saranno tenute presenti nella normativa secondaria che disciplinerà in concreto l'emissione dei titoli obbligazionari (cfr. la lettera della Banca d'Italia del 25 marzo 1993, cit., pag. 2, in circolare ABI n. 56, cit.).

L'esame della disciplina in materia consente probabilmente di dare una risposta a quanto sostenuto dalla dottrina in relazione alla natura giuridica delle obbligazioni emesse dagli enti creditizi, con riferimento a quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, del decreto legislativo n. 356/1990. In argomento, infatti, si è dubitato se «al di là del nome, i titoli in questione siano ancora obbligazioni in senso tecnico, dal momento che la relativa disciplina codicistica viene in larga misura disapplicata» (cfr. COSTI, *Le innovazioni del settore creditizio e societario*, in «Le società», 1991, pag. 435).

Invero, nell'attuale contesto l'emissione delle obbligazioni rappresenta, come detto, una forma di raccolta di risparmio ex art. 3 del decreto in commento (cfr. in tal senso anche la citata lettera della Banca d'Italia del 25 marzo 1993, pag. 1, in circolare ABI n. 56, cit.), che sostanzialmente si colloca nell'ambito del sistema del ricorso al capitale di credito operato dalle società di tipo ordinario: in entrambe le ipotesi, del resto, è il ricorso al risparmio di terzi che contraddistingue tale strumento finanziario, il cui elemento caratterizzante è costituito dall'impegno al rimborso alla scadenza convenuta, con pagamento degli interessi.

L'impostazione ora delineata trova conferma nella disciplina dettata dall'art. 4 del decreto in esame, per il quale soltanto alcune delle disposizioni previste dal codice civile non si applicano agli enti creditizi che emettono obbligazioni e ciò per le motivazioni dianzi espresse circa l'esistenza di principi di vigilanza prudenziale, che presiedono l'at-

tività bancaria e che sono assenti nell'ambito societario (cfr. COSTI, *Copernico allo sportello*, cit.).

Alla riconosciuta possibilità di diversificazione delle forme di raccolta effettuabili dagli enti creditizi, si pone – quale momento speculare – l'erogazione del credito da parte degli stessi in tutte le sue forme, alle condizioni previste dall'art. 6 del provvedimento in esame. In tale ottica, pertanto, trova affermazione il principio della despecializzazione operativa e temporale degli enti creditizi ed il conseguente superamento del precedente assetto istituzionale, in forza del quale il singolo intermediario era vincolato agli specifici settori di attività nei quali era abilitato ad operare (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 6).

In considerazione del rilievo che l'operatività nel medio e lungo termine era regolato «da leggi speciali, le quali a loro volta prevedevano regimi di agevolazione di vari tipi fiscali, ad esempio, ma anche procedurali in punto di consolidamento di garanzie (sovente poi riferiti al soggetto, in quanto esercente la particolare attività) il comma 2 [dell'articolo in argomento] sposta tutta questa disciplina dal soggetto alla particolare attività, dichiarandone la permanenza in vigore» (cfr. *Commento al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481*, a cura di FERRO- LUZZI, cit., pag. 177).

L'ultimo comma del medesimo articolo disciplina i finanziamenti agevolati, consentendo a tutti gli enti creditizi – nazionali ed esteri – la possibilità di effettuare tali operazioni, alla condizione che queste siano previste da leggi: siano regolate da specifiche convenzioni; rientrino tra le attività che gli enti possono svolgere in via ordinaria. L'estensione di tale operatività a tutti gli enti creditizi – così come evidenziato nella citata *Relazione* (commento all'art. 6) – persegue il fine di evitare evidenti distorsioni in tema di concorrenza.

2.4. Le altre attività consentite agli enti creditizi

Accanto alla attività bancaria definita dall'art. 2 del decreto, gli enti creditizi possono esercitare le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che lo statuto contenga idonea previsione in tal senso. Si consente così agli enti creditizi di fornire direttamente una vasta gamma di prodotti finanziari alla clientela (a cominciare dalle operazioni riconducibile nell'ambito del c.d. «parabancario»), senza ricorrere necessariamente ad una struttura di gruppo (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 5), ma permettendo la costituzione, almeno in linea di principio, della banca universale (cfr. TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della direttiva CEE*, cit. pag. 155).

In argomento va peraltro avvertito che il comma 2 dell'art. 5 mantiene ferme le disposizioni in tema di fondi comuni di investimento mobiliare, di società di intermediazione mobiliare e di società a capitale variabile. Siffatta previsione, per quanto attiene le SIM, trova fondamento nell'art. 25, secondo comma, legge n. 142/1992, mentre le altre due tipologie di servizi non sembrano rientrare fra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.

Tenuto fermo che in linea di principio tutti gli enti creditizi possono giovare di quanto previsto dal richiamato art. 5, va precisato che – a norma del successivo art. 21 – la Banca d'Italia accerta che le modifiche degli statuti degli enti creditizi (presupposto necessario, come detto, per esercitare le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento) non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti medesimi.

Tale potere dell'Organo di vigilanza trae fondamento dall'art. 18, primo comma, della seconda direttiva e dall'art. 25, primo comma, lett. c), legge n. 142/1992. La Banca d'Italia, pertanto, verifica – sulla base di criteri oggettivi – che l'ampliamento dell'operatività del

singolo ente risulti compatibile con la stabilità e gli equilibri gestionali del medesimo (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 5).

Al riguardo, va segnalata la menzionata lettera della Banca d'Italia del 25 marzo 1993 (cfr. in particolare il punto n. 2) che - eccezion fatta per le casse di credito cooperativo - consente agli enti creditizi di avvalersi di una procedura semplificata per le modifiche statutarie. Peraltro, a tale procedura non possono fare ricorso gli *ex* istituti di credito speciale e gli *ex* istituti centrali di categoria, in quanto l'attività di raccolta e di impiego senza vincoli rappresenta un ampliamento di operatività «di complessità tale da rendere necessari, sia per l'ente richiedente sia per l'Organo di vigilanza, adeguati approfondimenti» (pag. 3).

2.5. *L'esercizio delle attività ammesse al mutuo riconoscimento*

L'art. 1, secondo comma, lett. f) del decreto in commento contiene un *elenco di attività* ammesse al beneficio in parola, che riprende sostanzialmente quello indicato nell'allegato alla seconda direttiva, prevedendo altresì un meccanismo di integrazione in relazione a quelle ulteriori attività che dovessero essere in futuro indicate in sede comunitaria. In concreto, siffatto ampliamento si realizza mediante un intervento delle Autorità creditizie che, avvalendosi dei poteri loro conferiti dall'art. 45 del decreto, sono autorizzate ad attuare le modifiche, di carattere tecnico, apportate dagli organi comunitari alla seconda direttiva.

L'esercizio delle attività in parola può essere effettuato sia istituendo una stabile organizzazione (art. 13), sia offrendo liberamente i servizi, in base al disposto dell'art. 14 del decreto in esame. Le concrete modalità di attuazione naturalmente differiscono in relazione ai profili soggettivi degli enti abilitati.

Infatti - secondo le istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza con lettera del 31 dicembre 1992, riprodotta in calce alla presente circolare (cfr. in particolare pag. 14) - gli *enti creditizi comunitari* possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, individuate nella:

- legge 19 febbraio 1992 n. 142, in particolare gli artt. 18-24 e d.m. 8 luglio 1992 (attinenti alla disciplina del credito al consumo);
- legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardante la disciplina della concorrenza e del mercato;
- legge 5 luglio 1991, n. 197 (in particolare il capo I, relativo alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore) e nei dd.mm. 19 dicembre 1991; 26 giugno 1992; 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.

Al tempo stesso, per quanto attiene la disciplina di carattere amministrativo, sono richiamati alcuni capitoli delle relative Istruzioni di vigilanza.

In ordine alle attività non ammesse al «mutuo riconoscimento», il loro esercizio è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia (cfr. art. 14, comma 3). Inoltre, come precisato dalle Istruzioni prima richiamate, la concessione dell'autorizzazione in parola è subordinata alla circostanza che tali attività siano effettivamente esercitate dal medesimo ente nel Paese di origine, e che l'Autorità di vigilanza ivi competente sia stata informata dell'intenzione dell'ente di offrire il predetto servizio. Nel valutare l'istanza avanzata, la Banca d'Italia tiene conto anche della circostanza che queste attività possono essere esercitate dagli enti creditizi autorizzati in Italia.

Con l'art. 14, poi, si introduce nell'ordinamento il principio della *libera prestazione di servizi*, in forza del quale è consentito agli enti creditizi di esercitare negli Stati comunitari,

pur in assenza di succursali, le attività ammesse al mutuo riconoscimento e, con specifica autorizzazione, anche quelle che non vi siano ricomprese.

I servizi in argomento – secondo quanto disposto dalla richiamata lettera della Banca d'Italia, pag. 14 – possono essere offerti in Italia dagli enti creditizi comunitari, almeno in una prima fase, mediante l'attivazione di una «organizzazione temporanea», dal momento che «la prestazione di servizi attraverso una organizzazione permanente costituisce insediamento di succursale»: infatti – prosegue l'Organo di vigilanza – sono ancora allo studio presso le competenti sedi comunitarie le questioni connesse alla prestazione dei servizi in assenza di qualunque tipo di insediamento nel Paese ospitante.

In materia va segnalato che il sesto comma del citato art. 14 impone che alle attività svolte dagli enti creditizi (comunitari ed extracomunitari), ammesse e non ammesse al mutuo riconoscimento, siano applicate le «norme sulla trasparenza e sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile».

Con specifico riferimento all'operatività in titoli, va osservato che tra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento sono ricomprese, al pari di quanto previsto dalla seconda direttiva, le operazioni, effettuate per proprio conto o per conto della clientela, in:

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;
- valori mobiliari.

Allo stato attuale, comunque, la prestazione di tali servizi da parte degli enti creditizi italiani rimane disciplinata dalla legge n. 1/1991. Incerto, invece, è il riferimento alla disciplina da applicare per la prestazione dei servizi di intermediazione in Italia da parte delle banche comunitarie.

Infatti, il successivo art. 48, riguardante le disposizioni nazionali alle quali sono soggette gli enti creditizi comunitari che esercitano attività di intermediazione in Italia, stabilisce, da un lato, l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 1/1991 concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari, nonché di quelle concernenti la vigilanza della CONSOB e, dall'altro, prevede che la stessa CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscano le altre norme del titolo I della legge n. 1/1991 applicabili ai predetti enti creditizi.

In questo contesto è, tra l'altro, auspicabile che le Autorità di vigilanza, nell'individuare norme applicabili allo specifico settore della intermediazione mobiliare, si attengano a criteri volti a garantire la parità concorrenziale tra enti creditizi comunitari.

2.6. L'attività di vigilanza e di collaborazione fra le Autorità

L'art. 7 stabilisce, al primo comma, un importante principio in base al quale i poteri della Banca d'Italia risultano in qualche misura precisati dall'esigenza che la stessa determini e renda noti preventivamente i criteri della propria azione di vigilanza: l'enunciazione di tale principio innova sensibilmente rispetto alle previsioni contenute nella legge bancaria, dove non si riscontra una chiara indicazione dei criteri che devono ispirare l'operato dell'organo di vigilanza e dei metodi che lo stesso è tenuto a seguire.

Gli altri commi dell'art. 7 disciplinano il procedimento amministrativo in relazione all'attività di vigilanza, prevedendo - con alcune modifiche - anche l'ipotesi di reclamo al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, già regolamentato dall'art. 19 della legge bancaria.

Al riguardo va evidenziato come, a differenza di quanto stabilito precedentemente, il CICR sia chiamato a decidere su tali reclami previa consultazione delle «associazioni di categoria degli enti creditizi», nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

A questo proposito è interessante rilevare come il legislatore delegato in tale contesto e, in particolare, nel successivo Capo VII abbia continuato a parlare di «categorie di enti creditizi», e ciò nonostante la despecializzazione istituzionale operata dal decreto.

In effetti nell'ordinamento bancario sembrano esistere quattro tipologie di enti creditizi con discipline parzialmente diverse: quelli pubblici che non si sono ristrutturati ai sensi della legislazione «Amato-Carli», le banche popolari, le casse di credito cooperativo e gli enti creditizi costituiti in forma di società per azioni, anche se questi ultimi possono a loro volta distinguersi in due sottocategorie, per via dell'esistenza di quegli enti che da pubblici si sono ristrutturati in privati ai sensi della legislazione «Amato-Carli» e che, quindi, hanno una disciplina giuridica per certi aspetti specifica.

La materia del segreto d'ufficio è trattata nell'art. 8, che ripropone la disciplina prevista nell'art. 10 della legge bancaria, estendendola anche alle notizie, informazioni e dati riguardanti le nuove realtà dei gruppi creditizi e le società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. Alla luce di tale estensione, il segreto d'ufficio abbraccia il più vasto campo della vigilanza sull'intermediazione finanziaria e trova deroghe sia nel caso di indagini penali, sia in occasione di giudizi civili o amministrativi attinenti a enti creditizi caduti in dissesto, così come previsto nell'art. 12, par. 1, della direttiva n. 77/780/CEE modificato dall'art. 16 della seconda direttiva.

Lo stesso art. 8, inoltre, disciplina anche la materia relativa ai rapporti di collaborazione tra autorità, confermando il principio contenuto nell'art. 16 della legge bancaria, in base al quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

La Banca d'Italia, inoltre, è anche legittimata a scambiare informazioni con altre Autorità di vigilanza, sia comunitarie, sia - a condizioni di reciprocità e in presenza di specifici accordi di cooperazione - extracomunitarie.

3. La costituzione dell'ente creditizio e la vigilanza della Banca d'Italia

3.1. La costituzione e le succursali degli enti creditizi

Il capo II del decreto riguarda la costituzione e le succursali degli enti creditizi.

L'art. 9 introduce una nuova normativa sulla costituzione degli enti creditizi, la cui materia era disciplinata dall'art. 28 della legge bancaria e dal d.P.R. n. 350/1985, per la cui abrogazione, peraltro, si rinvia a quanto detto al par. 1.3.2.

In proposito una prima novità rilevante riguarda l'eliminazione della doppia autorizzazione (alla costituzione e all'inizio delle operazioni) che era precedentemente prevista dall'art. 28 della legge bancaria. Anche sulla forma giuridica il legislatore - come già detto -

ha operato una scelta in linea con il principio della despecializzazione istituzionale, consentendo la creazione di nuovi enti creditizi solo nella forma della società per azioni e della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma giuridica che richiami moduli organizzativi di matrice pubblicistica; il d.P.R. 350/85, invece, prevedeva la possibilità di costituzione di nuovi enti creditizi anche nella forma di enti pubblici e di società a responsabilità limitata.

Per la costituzione di nuove istituzioni creditizie permangono, inoltre, le condizioni che erano già previste dal d.P.R. n. 350/1985 relative all'esistenza di un capitale minimo il cui ammontare è determinato dalla Banca d'Italia, alla presentazione di un programma di attività iniziale - al quale il legislatore delegato ha aggiunto anche l'atto costitutivo e lo statuto - ai requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari, nonché ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale dell'ente creditizio nei cui confronti il legislatore delegato ha richiamato anche il rispetto dei presupposti previsti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dagli articoli 27 e 28 della legge «antitrust» (cfr. il par. 3.2.).

È stata inoltre confermata anche la disciplina contenuta nel r.d. 4 settembre 1919, n. 1620, ai sensi del quale l'insediamento in Italia di una succursale di banca extracomunitaria necessita di una autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con quello degli affari esteri, nel rispetto della condizione di reciprocità.

Sia i requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali - previsti all'articolo 10 - sia i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi - previsti all'articolo 11 - hanno subito una delegificazione rispetto a quanto stabilisce il d.P.R. n. 350/1985. La materia sarà disciplinata amministrativamente dalle Autorità creditizie, che dovranno dare contenuto alle disposizioni citate.

L'art. 13 delinea la normativa in materia di apertura di succursali di enti creditizi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

Per quanto riguarda le *banche italiane* non è possibile sostenere che sia stata realizzata una completa liberalizzazione per l'apertura di sportelli, poiché la Banca d'Italia può sempre vietare lo stabilimento di una nuova succursale in Italia e negli altri Stati comunitari «per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti»; è interessante notare come il legislatore delegato abbia posto sullo stesso piano i motivi attinenti alla situazione «finanziaria, economica e patrimoniale», il cui riscontro ha carattere oggettivo, rispetto a quelli attinenti «all'adeguatezza delle strutture organizzative», il cui riscontro riveste carattere discrezionale.

Per l'insediamento in uno Stato extracomunitario permane la necessità di una preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Diversa è la situazione degli *enti creditizi comunitari*, ai quali è consentito stabilire il primo insediamento in Italia attraverso una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'Autorità competente dello Stato di provenienza. La succursale può iniziare l'attività decorsi due mesi da tale comunicazione; ciò significa che in assenza di uno specifico intervento della Banca d'Italia, vige un regime di silenzio-assenso per l'insediamento e l'operatività sull'intero territorio nazionale.

A questo riguardo l'Organo di vigilanza - con la richiamata lettera del 31 dicembre 1992 - ha emanato apposite istruzioni che disciplinano la materia in argomento; in particolare va evidenziato come tali enti creditizi comunitari, una volta stabilito il primo insediamento con la procedura descritta, possano liberamente aprire nuovi sportelli, fornendo una semplice comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

Tale situazione, come è evidente, si differenzia sensibilmente rispetto alla disciplina degli enti creditizi nazionali precedentemente descritta.

Le richiamate istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in materia di succursali in Italia di enti creditizi comunitari, dettano disposizioni su altri aspetti.

In tema di controlli, la Banca d'Italia, nei confronti di tali succursali:

- verifica il rispetto delle misure di attuazione della politica monetaria, emanate in base ai poteri di vigilanza regolamentare;
- assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;
- valuta, in collaborazione con le Autorità competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

La Banca d'Italia, inoltre, presta la propria collaborazione alle Autorità competenti dello Stato membro di origine, in materia di vigilanza sui rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani, assunte dagli enti creditizi comunitari affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

Per completezza, va ricordato che la Banca d'Italia può autorizzare gli enti creditizi comunitari ad esercitare nel territorio della Repubblica, tramite succursali ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi, anche attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento (per le quali si rinvia al par. 2.5).

Carattere complementare rispetto agli artt. 13 e 14 riveste la disciplina contenuta nell'art. 15 che estende - in presenza di determinate condizioni - i principi della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi e del mutuo riconoscimento, anche agli enti finanziari nazionali e comunitari che siano filiazioni di enti creditizi.

3.2. Le partecipazioni al capitale degli enti creditizi

La disciplina delle partecipazioni al capitale degli enti creditizi è contenuta negli articoli da 16 a 19 del decreto, con la conseguente modificazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, per adeguare la normativa italiana a quella prevista dagli artt. 5 e 11 della seconda direttiva.

Nella sostanza viene ribadito il principio della separatezza tra il comparto bancario e quello industriale, che trova concreta attuazione nel divieto inderogabile, rivolto ai soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non creditizi o finanziari, di acquisire azioni o quote che comportino una partecipazione superiore al 15% del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo dello stesso.

Viene riproposta anche la soglia partecipativa del 5% nel capitale di un ente creditizio, al di sopra della quale scatta l'obbligo della autorizzazione. Quest'ultima deve essere richiesta *preventivamente* alla Banca d'Italia; la precedente disciplina prevedeva una autorizzazione attraverso la procedura del silenzio-assenso.

In assenza della richiamata autorizzazione il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione assembleare assunta è impugnabile ex art. 2377 cod.civ. ove non si superi la cosiddetta «prova di resistenza», ciò ove si dimostri che la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.

Va inoltre evidenziato che ai sensi del terzo comma dell'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - così come riformulato dall'art. 18 del decreto in commento - l'omissione delle domande di autorizzazione o la falsità del loro contenuto sono punite - salvo che il

fatto costituisca reato più grave – con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Una differenza sostanziale rispetto alla disciplina finora vigente riguarda i criteri autorizzativi.

L'originaria normativa italiana non prevedeva un potere di intervento della Banca d'Italia volto a tenere conto della «qualità» dei soggetti finanziari partecipanti, ma prendeva in considerazione solo determinati requisiti che avrebbero dovuto possedere gli esponenti societari partecipanti, al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti (art. 28, quarto comma, della legge n. 287/1990).

La normativa comunitaria, invece, riconosce alle Autorità competenti un più generale potere discrezionale nel valutare la qualità degli azionisti, al fine di «garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio»; ed è in tal senso che si è espresso l'art. 17 del decreto, modificativo dell'art. 28 della legge n. 287/1990, il quale però riporta in termini generici – e quindi più discrezionali rispetto al testo della direttiva – il richiamato criterio della «gestione sana e prudente», senza far esplicito riferimento alla qualità dei soci.

Sempre in materia autorizzativa, inoltre, va riscontrata la delegificazione della disciplina delle autorizzazioni richieste – ferma restando la soglia minima di rilevanza del 5% stabilita per legge – per le variazioni delle partecipazioni al capitale di enti creditizi; la misura percentuale verrà stabilita in via generale dal CICR.

Una ulteriore delegificazione è stata introdotta in tema di comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, in base alla quale chiunque partecipa in misura superiore alla *percentuale che ora – contrariamente al precedente testo – viene stabilita in via generale dalla Banca d'Italia*, in enti creditizi o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma, ne dà comunicazioni ai medesimi e alla Banca d'Italia.

Per completare il quadro delle principali novità introdotte nella disciplina delle partecipazioni al capitale degli enti creditizi, va infine segnalata la nuova nozione di «controllo» – contenuta nel secondo comma dell'art. 27 della legge n. 287/1990, così come modificato dall'art. 16 del decreto – la quale è stata allineata a quella comunitaria, che non contempla presunzioni di controllo attraverso patti di sindacato.

L'originaria accezione di controllo contenuta nell'art. 27, infatti, prevedeva una fattispecie in base alla quale coloro che partecipavano a un patto di sindacato, cui faceva capo una determinata quota della società, si consideravano tutti controllanti, indipendentemente dal peso di ciascuno nel patto stesso.

La formulazione ora introdotta dal nuovo testo esclude l'ipotesi descritta e si allinea sostanzialmente alla nozione contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 – attuativo della direttiva CEE n. 88/627 – il cui art. 7, quarto comma, sostituisce il secondo comma dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, relativa al controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

La nuova disposizione, inoltre, richiamando il secondo comma dell'art. 26 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ha previsto una presunzione «iuris tantum» di controllo nella forma dell'influenza dominante, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- 2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.

3.3. *La vigilanza prudenziale*

Le regole e gli interventi di vigilanza sono contenuti nel capo III del decreto, che sotto il titolo «vigilanza prudenziale» ricomprende più forme in cui si estrinsecano i poteri di supervisione, vale a dire la vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva, nonché quella sorta di vigilanza «preventiva» che si realizza nella verifica delle modifiche che gli enti creditizi intendono apportare ai propri statuti.

Tale normativa – di rilevante importanza – interviene su quelle materie finora disciplinate dagli artt. 28, ultimo comma, 31, 32, 33, 35 e 42, primo e secondo comma, della legge bancaria, ma se ne differenzia per una impostazione di fondo volta a consentire una applicazione di tale normativa tendenzialmente uniforme nei confronti di tutti gli enti creditizi la cui autorizzazione all'esercizio dell'attività proviene dalle nostre Autorità, facendo quindi venir meno quelle differenze esistenti in materia di vigilanza che trovavano giustificazione nella sussistenza delle diverse categorie giuridiche di istituzioni creditizie.

Il sistema così ideato dal legislatore delegato delinea un certo grado di discrezionalità riconosciuto alle Autorità creditizie, e alla Banca d'Italia in particolare, che è sostanzialmente in linea con l'impostazione che la legge bancaria del 1936 aveva disegnato in materia di poteri di vigilanza, impostazione che però, per certi versi, appare attenuata dalla previsione del primo comma dell'art. 7 – precedentemente richiamato – in base alla quale «la Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza».

L'art. 20 del decreto prevede la trasmissione alla Banca d'Italia di qualsiasi dato e documento richiesto, nonché dei bilanci; tale disciplina – che era contenuta in forma analoga negli artt. 31, primo e quarto comma, e 42, secondo comma, della legge bancaria – si applica a tutti gli enti creditizi nazionali e alle filiali in Italia di banche extracomunitarie.

Le modifiche degli statuti degli enti creditizi passano attraverso il vaglio della Banca d'Italia che – ai sensi dell'art. 21 del decreto – ne «accerta» la conformità ai criteri di «sana e prudente gestione» delle banche stesse.

Nella legge bancaria le competenze in materia erano ripartite tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia: il primo approvava le modifiche statutarie delle banche pubbliche, mentre la seconda quelle delle banche private. La despecializzazione istituzionale attuata con il decreto in commento ha unificato la competenza in capo ad un unico organo: la Banca d'Italia.

Va inoltre sottolineato come l'«accertamento» in discorso – rivolto a garantire che le modificazioni degli statuti non contrastino con una «sana e prudente gestione» degli enti – rivesta carattere indubbiamente discrezionale.

L'art. 22 del decreto disciplina i poteri di vigilanza regolamentare, compendiando in una sola disposizione le materie che erano contenute negli artt. 32, 33 e 35 della legge bancaria.

In particolare è stata rispettata la struttura e la ripartizione delle competenze previste dagli artt. 32 e 35. Come è noto, infatti, l'art. 32 conferiva alla Banca d'Italia determinate attribuzioni in modo indiretto, poiché l'Organo di vigilanza doveva emanare istruzioni «conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»; l'art. 35, invece, attribuiva facoltà alla Banca d'Italia in via autonoma.

L'art. 22 del decreto, come detto, rispetta nel primo e secondo comma la stessa impostazione strutturale e funzionale già presente nella legge bancaria, confermando l'attribuzione al CICR delle competenze di alta amministrazione e alla Banca d'Italia compiti di carattere tecnico.

Rispetto alla legge bancaria, però, il tenore letterale delle attribuzioni risulta molto diverso, dal momento che gli artt. 32 e 35 del r.d. del 1936 parlavano di «facoltà», mentre l'attuale art. 22 conferisce dei *poteri-doveri* nel primo comma, dove è prevista l'emanazione di provvedimenti di carattere generale, mentre conferma nel secondo comma certe facoltà alla Banca d'Italia per l'emanazione di provvedimenti di carattere individuale relativi al verificarsi di situazioni anomale.

Va ricordato che la lettera c) del primo comma prevede la materia delle «partecipazioni detenibili» tra quelle disciplinate dalla Banca d'Italia conformemente alle direttive del CICR; ciò significa che la configurazione strutturale delle fonti normative relativa ai rapporti tra il comparto bancario e quello industriale non verrà modificata rispetto alla situazione attuale, rimanendo disciplinata attraverso disposizioni amministrative la possibilità per le banche di detenere partecipazioni in tutti i settori – e, quindi, anche in quello industriale – e disciplinata per legge – la n. 287/1990 – la possibilità di acquisire interessenze nel comparto bancario.

Sarà quindi attraverso disposizioni amministrative che troverà attuazione quanto anticipato dal Governatore (cfr. *Relazione della Banca d'Italia per l'anno 1991. Considerazioni finali*, tenuta il 30 maggio 1992), secondo cui «lo spazio per l'assistenza finanziaria potrà essere ampliato consentendo alle banche, con il recepimento della seconda direttiva, l'acquisizione diretta di quote di capitale di imprese non finanziarie entro limiti quantitativi e qualitativi predeterminati».

Sul punto si ricorda che l'art. 12 della seconda direttiva fissa nel 60% dei fondi propri degli enti creditizi il limite di importo totale delle partecipazioni qualificate che possono essere acquisite in imprese diverse dagli enti creditizi, enti finanziari, ed enti esercitanti servizi quali il *leasing*, il *factoring*, ecc..

Una importante novità in materia di vigilanza regolamentare che non ha riscontro nella legge bancaria, è relativa alla possibilità concessa alle Autorità creditizie di impartire istruzioni sulla «organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni», contenuta nell'art. 22, lett. d) del primo comma.

Tale potere trova la propria fonte comunitaria nell'art. 13, par. 2 della seconda direttiva, che stabilisce: «le Autorità competenti dello stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno».

I poteri di vigilanza ispettiva sono disciplinati dall'art. 23 del decreto che, nel primo comma, unifica quelle competenze che precedentemente erano previste negli artt. 31, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della legge bancaria.

Relativamente alle succursali estere, viene data concreta attuazione al principio dell'*home country control*, e ciò sia nell'ipotesi di succursali di enti creditizi nazionali stabilite in un Paese della Comunità – per le cui ispezioni la Banca d'Italia può anche chiedere alle Autorità competenti dello Stato comunitario ospitante di effettuare direttamente gli accer-

tamenti - sia nell'ipotesi di succursali di banche comunitarie stabilite in Italia: in quest'ultimo caso, conformemente al disposto dell'art. 15 della seconda direttiva, le Autorità competenti del Paese d'origine possono anche ispezionare le succursali insediate nel territorio italiano, dando un preavviso alla Banca d'Italia.

Tale disciplina però non impedisce che la Banca d'Italia possa - ai sensi dell'art. 24 del decreto - esercitare controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari stabilite in Italia, conformemente alle disposizioni comunitarie e ai «criteri determinati dal C.I.C.R.». Questo rinvio si è reso necessario per via dell'incertezza che scaturisce dalla stessa norma comunitaria - l'art. 14 della seconda direttiva - secondo la quale allo Stato ospitante spetta, in collaborazione con le Autorità del Paese d'origine, la «vigilanza sulla liquidità della succursale»; il dubbio sorge in relazione al fatto che la norma faccia riferimento ai controlli prudenziali sulla succursale, ovvero alle funzioni di banca centrale essenzialmente collegate al rifinanziamento della succursale stessa.

I richiamati «criteri determinati dal C.I.C.R.» sono contenuti nel decreto datato 28 dicembre 1992 - riportato in allegato - che il Ministro del tesoro ha adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e su i cui contenuti, nella specifica materia dei controlli, si rinvia al par. 3.1.

4. Le concentrazioni e le scissioni

Con riferimento alla legge bancaria, è stato osservato che la disciplina in argomento era «in larga misura condizionata dalla natura degli enti creditizi coinvolti nell'operazione e dalle norme che regolano l'esercizio della loro attività», tant'è che il legislatore del 1936, «rinunciando ad una disciplina di carattere generale, ha dettato una serie di norme particolari riferite alle varie categorie di imprese bancarie» (cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., pag. 495).

L'impostazione ora delineata trovava logico presupposto nel principio della «divisione del lavoro bancario» attuato anche attraverso la diversa struttura degli enti creditizi.

Del tutto opposta è la logica nella quale si sono mossi il legislatore comunitario e quello interno, ispirata, come detto, ad attuare il principio della despecializzazione dell'attività degli enti creditizi.

In tale ottica appare riconducibile l'intervento del legislatore delegato, che ha tratto fondamento, oltre che dal disposto dell'art. 25 della legge n. 142/1992, anche dalle indicazioni rinvenibili nel punto c) dell'art. 2 della stessa, che consente di introdurre, al fine di «evitare disarmonie con le discipline vigenti (...), le occorrenti modifiche o integrazioni delle discipline stesse»: alla luce di quanto esposto, sembrerebbero superabili i dubbi di eccesso di delega prospettati in materia (cfr. TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della direttiva CEE*, cit. pag. 158).

In ordine all'art. 25 del provvedimento in commento, mette conto evidenziare che esso detta disposizioni in tema di *fusioni e scissioni* alle quali prendono parte enti creditizi. Per quanto attiene quest'ultimo istituto, sia pure per inciso, va rilevata la sua introduzione nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 (commentato con circolare ABI, Serie Informazioni n. 38 del 2 luglio 1991).

L'ampio tenore della norma in argomento consente di sostenere che con tale disposizione il legislatore ha sostituito tutte le precedenti in tema di concentrazione contenute nella legge bancaria e nelle leggi speciali (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 25), tranne quelle di cui al decreto legislativo n. 356/1990: gli enti creditizi pubblici pertanto

possono continuare ad effettuare operazioni di ristrutturazione, da cui risultino società bancarie in forma di società per azioni.

Rispetto alla disciplina di diritto comune, il procedimento in oggetto assume connotati particolari esclusivamente per quanto attiene l'autorizzazione della Banca d'Italia ed il termine in cui è esercitabile l'opposizione dei creditori al procedimento stesso.

Sotto il primo profilo, il procedimento non può avviarsi se non alla condizione che esso non contrasti «con il criterio di una sana e prudente gestione». In altri termini, l'Organo di vigilanza, nel concedere l'autorizzazione, tiene conto dell'impatto che l'operazione ipotizzata può produrre sulla situazione tecnica e sulla struttura organizzativa degli enti creditizi che vi partecipano.

È da notare, inoltre, che la prescritta autorizzazione è condizione indispensabile per richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione ex artt. 2502-bis e 2504-octies.

Per quanto attiene l'opposizione dei creditori, il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, cod. civ. (tre mesi) è ridotto a quindici giorni, in considerazione della particolarità del procedimento in parola.

Accanto alla procedura ora descritta, ispirata alla disciplina del codice civile, si pone quella, del tutto particolare, dettata per gli enti creditizi in forma di società cooperativa per azioni negli artt. 41 e 42, per la quale si rinvia al par. 7).

Relativamente alla *cessione di rapporti giuridici*, l'art. 26 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare istruzioni in ordine «alla cessione agli enti creditizi di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco».

Gli elementi caratterizzanti la procedura in esame possono enuclearsi nella previsione, anzitutto, di istruzioni dell'Organo di vigilanza, che determina le regole generali da osservarsi nel procedimento in parola. Al riguardo, non può che sottolinearsi il diverso modo di intervento che ispira il medesimo Organo in materia, a differenza che nei procedimenti di fusione e scissione, prima evidenziati, nei quali è attribuito allo stesso un ruolo autorizzatorio. In tale ultimo caso, invero, il controllo amministrativo è previsto in modo specifico con riferimento ad ogni singola operazione, mentre per le concentrazioni si esplica in forma generalizzata, tenuto conto che le richiamate «istruzioni» sono dettate in modo preventivo (cfr. TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della direttiva CEE*, cit., pag. 159).

Inoltre, con riferimento al regime di pubblicità dell'operazione, accanto alla pubblicazione dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere prescritte dalla Banca d'Italia forme pubblicitarie integrative, a seconda del diverso tipo di operazione posta in essere.

Infine, sotto il profilo dei rapporti con la clientela, va rilevato che: a) per i debitori ceduti, l'osservanza dell'obbligo di pubblicità nelle forme dapprima indicate comporta conoscenza dell'evento a tutti gli effetti; b) i creditori ceduti, entro tre mesi dal momento in cui la pubblicità è effettuata, possono richiedere l'adempimento sia al cedente che al cessionario, fermo restando che, trascorso il predetto termine, rimane obbligato soltanto il cessionario; c) coloro che sono parte dei contratti ceduti (ad esempio con riferimento ai contratti di durata, in particolare quelli di somministrazione) possono recedere dagli stessi, qualora ricorra giusta causa e sempre nel rispetto del termine prima indicato.

Attesa l'ampia portata della normativa ora riportata, appare possibile sostenere un'implicita abrogazione delle disposizioni della legge bancaria in argomento, alla luce della prescrizione del comma 3 dell'art. 49 del decreto.

5. L'amministrazione straordinaria e gli altri provvedimenti straordinari

La seconda direttiva di coordinamento (cfr. artt. 17 e 21) prescrive che gli Stati membri consentano alle Autorità creditizie di adottare provvedimenti diretti a far cessare le infrazioni a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative accertate in materia di controllo o di esercizio di attività, ovvero a rimuoverne le cause poste in essere da un ente creditizio nazionale ovvero da una succursale di ente creditizio comunitario o extracomunitario.

I richiamati principi nell'ambito della legge bancaria erano sostanzialmente presenti nelle disposizioni che regolamentavano la procedura di amministrazione straordinaria (cfr. artt. 57-66) e quella di cui all'art. 34.

In considerazione di quanto richiamato, il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva, si è limitato ad effettuare un intervento di aggiornamento e di razionalizzazione della disciplina vigente, volto a rafforzare gli strumenti di vigilanza alla luce delle indicazioni rivenienti dall'esperienza e dall'evoluzione del contesto istituzionale e di mercato (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 27).

Al riguardo si segnala che l'amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia; non è più richiesto, quindi, il preventivo intervento del CICR: tale modifica è consentanea all'urgenza che di norma contraddistingue l'emanazione di un simile provvedimento (cfr. TUSINI COTTAFI, *Amministrazione straordinaria degli enti creditizi*, in «Mondo bancario», 1992, pag. 46), con conseguente esaltazione dell'azione amministrativa, in quanto «dalla tempestività della stessa [deriva] la salvaguardia degli interessi coinvolti» (CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni*, cit., pag. 21).

Rinviando al testo del provvedimento per quanto concerne il dettaglio delle modifiche apportate, preme ricordare anzitutto che, in attuazione del richiamato principio dell'*home country control*, la procedura di amministrazione straordinaria trova applicazione nei confronti degli enti creditizi nazionali e delle succursali di enti creditizi extracomunitarie (cfr. art. 28). Invece, per le succursali di enti creditizi comunitari è prevista un'azione congiunta degli Organi di vigilanza dei rispettivi Stati interessati e, qualora la stessa risulti inadeguata o insufficiente, viene riservato alla Banca d'Italia il potere-dovere di adottare gli opportuni provvedimenti per la tutela dei depositanti (cfr. art. 30); cfr. *Commento al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481*, a cura di FERRO-LÜZZI, cit., pag. 182.

Si segnala altresì che, ex art. 27, secondo comma, del decreto in esame, la Banca d'Italia può disporre brevi proroghe tecniche (rispetto alla durata massima del biennio) non superiori a due mesi, volte ad esempio all'effettuazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali; per la stipula dell'atto di fusione; per il passaggio di consegne agli organi ordinari o liquidatori (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 27). Inoltre, con riferimento ai poteri dei commissari straordinari - tenuto conto che, in caso di pluralità, essi impegnano l'ente con la firma congiunta di almeno due di loro - va rilevato che, ex art. 27, quinto comma, è concessa la possibilità di conferire deleghe anche per categorie di operazioni ad uno dei commissari medesimi.

Con riferimento ai provvedimenti straordinari, l'art. 29 del decreto stabilisce che l'emanazione degli stessi è di competenza della Banca d'Italia, che può adottarli in seguito al riscontro di «violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarità di gestione, ovvero, nel caso di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi».

La formulazione ora adottata differisce da quella seguita dall'art. 34 della legge bancaria (nel testo novellato dall'art. 11 del d.P.R. n. 350/1985) con riferimento all'organo

che adotta il provvedimento (Banca d'Italia anziché CICR); all'ipotesi di insufficienza di fondi (ora applicabile solo alle succursali di enti creditizi extracomunitari); alle violazioni di disposizioni anche amministrative o statutarie, oltre che legislative. Per il coordinamento fra l'art. 29 del decreto e l'art. 34 della legge bancaria (che non risulta fra le disposizioni esplicitamente abrogate) dovrà attendersi l'emanazione del Testo Unico.

6. Le disposizioni sanzionatorie

Il legislatore delegato, avvalendosi di quanto previsto dal punto d) dell'art. 2 della legge n. 142/1992 e tenuto conto delle norme penali vigenti, ha provveduto ad apportare alcune modificazioni ed integrazioni al titolo VIII della legge bancaria «al fine di armonizzare la disciplina di settore con quella che si rinviene in altri comparti del nostro diritto positivo» (cfr. CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni*, cit., pag. 22).

In tale contesto, non risultano mutati i principi che informano il divieto di *abusivo esercizio dell'attività bancaria* e di *abusivo utilizzo della denominazione bancaria*. Ed invero, il legislatore, con le disposizioni contenute nell'art. 3 della seconda direttiva persegue, da un lato, la massima tutela dei risparmiatori «nei confronti di soggetti non autorizzati, inibendo, in modo specifico, l'attività di raccolta di risparmio da parte di quest'ultimi» e, dall'altro, il possibile utilizzo di denominazioni idonee ad ingannare in concreto i terzi in buona fede (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 31).

Con riferimento al primo dei richiamati reati, si segnala che, come noto, l'art. 96 della legge bancaria tutela la riserva di attività degli enti creditizi intesa come attività congiunta di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, conformemente alla definizione di cui all'art. 1 della stessa legge bancaria ed all'art. 1 del d.P.R. n. 350/1985 (cfr. per tutti, BRICOLA, *Commento all'art. 96 legge bancaria*, in «Codice commentato della banca», cit., tomo I, pag. 1140). In relazione a ciò, il comma 1 dell'art. 31 del provvedimento in esame, riproduce sostanzialmente il tenore del citato art. 96 della legge bancaria, che risulta espressamente abrogato dall'art. 49, primo comma del decreto.

Al fine di consentire la punibilità di quelle attività che attengono esclusivamente alla raccolta abusiva del risparmio, vietata ai soggetti non bancari ai sensi dell'art. 3 del decreto, con il secondo comma del citato art. 31 viene configurato il reato, di natura contravvenzionale, di «abusiva attività di raccolta» del risparmio.

Le ipotesi di reato di cui al primo e al secondo comma dell'art. 31 del decreto - come espressamente evidenziato nella *Relazione*, cit., commento all'art. 31 - non concorrono tra loro: «così, nell'ipotesi di una società finanziaria che ponga in essere l'attività di raccolta del risparmio di cui al comma 2, la fattispecie penalmente rilevante e come tale sanzionabile è quella più grave dell'esercizio abusivo di attività bancaria prevista al comma 1».

In altri termini, dalle indicazioni ora riportate sembra possibile dedurre che la raccolta abusiva del risparmio determina comunque l'applicazione delle sanzioni previste dal primo comma, con conseguente configurazione del reato come delitto, in ragione della circostanza che tale raccolta è attività riservata agli enti creditizi autorizzati.

Relativamente all'uso abusivo di denominazione bancaria, l'art. 2, terzo comma della legge bancaria è dichiarato espressamente abrogato dall'art. 49, comma 1, del decreto. Al fine di rendere effettiva la piena operatività del principio di riserva di denominazione, è prevista l'impossibilità di utilizzare, da parte del soggetto non autorizzato, dizioni in lingua

straniera che siano «idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria» (cfr. art. 32, primo comma).

Al tempo stesso, alla Banca d'Italia è demandato il potere di determinare in via generale le ipotesi in cui le dizioni dapprima citate possano legittimamente essere utilizzate da soggetti diversi da enti creditizi. È il caso, ad esempio, di società che nell'ambito della propria denominazione danno conto dell'appartenenza ad un gruppo creditizio: società di *leasing*, *factoring* e società di intermediazione mobiliare (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 33).

Con riferimento agli artt. 33 e 34 del provvedimento in oggetto, si segnala che gli stessi ripropongono, con gli opportuni adattamenti, il contenuto degli artt. 87, 88, 90 e 92 della legge bancaria in tema di sanzioni amministrative e delle procedure di irrogazione delle stesse. Per un coerente inserimento della modifica in argomento, è stato esplicitamente previsto che, ovunque siano richiamati gli artt. 87, 88 e 90 della legge bancaria, si intendono applicabili gli artt. 33 e 34 del decreto, mentre dell'art. 92 della legge bancaria è stata prevista l'espressa abrogazione dall'art. 49, primo comma, del decreto.

Sia pure per inciso, va segnalato che, in tema di *sanzioni applicabili a coloro che svolgono funzioni all'interno dell'ente creditizio* – fermo restando il disposto dell'art. 91 della legge bancaria – il legislatore ha proceduto ad una determinazione degli importi delle sanzioni medesime tale da consentire il recupero di un sufficiente livello di afflittività delle stesse mediante l'innalzamento degli importi.

La pena edittale pertanto è compresa fra un minimo ed un massimo, il cui scarto è rapportato alla valutazione della gravità della violazione, nonché al comportamento del responsabile e della sua personalità. Al tempo stesso, al fine di ricomprendere nella fattispecie ivi prevista tutti i soggetti che rivestono una posizione tale da determinare o controllare la gestione aziendale, è stato previsto un criterio che esalta la funzione svolta all'interno dell'ente stesso (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 33).

Per quanto concerne la procedura sanzionatoria, accentrata la decisione per le sanzioni nel Ministro del tesoro, va rilevato che la competenza in unico grado della Corte di Appello di Roma viene ribadita per consentire «l'omogeneità dei provvedimenti sanzionatori» (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 34).

Valenza esclusivamente sistematica è da ascrivere all'art. 35 in tema di *reati societari* che, dando attuazione al principio della despecializzazione istituzionale degli enti creditizi, prevede l'applicazione agli esponenti di tutti gli enti creditizi delle disposizioni del codice civile in materia.

L'art. 36 del provvedimento in esame ripercorre, con gli opportuni adattamenti, il disposto dell'art. 38 della legge bancaria, espressamente abrogato. Circa il suo contenuto, preme segnalare che il secondo comma disciplina le *obbligazioni degli esponenti aziendali* di società del gruppo creditizio, prescrivendo in tal caso non solo l'assolvimento della procedura di cui al primo comma da parte della società contraente, ma anche l'assenso della capogruppo. È presumibile che le modalità operative relative all'acquisizione dell'assenso della capogruppo interverranno specifiche istruzioni dell'Organo di vigilanza.

Accanto al *mendacio bancario* – per il quale viene prospettata nell'art. 37, primo comma, disposizione analoga a quella dell'art. 95 della legge bancaria (conseguentemente abrogato) – è previsto il reato di *falso interno* (cfr. secondo comma).

Al fine di assicurare un'apposita tutela della correttezza dell'istruttoria degli affidamenti e quindi in definitiva la stabilità dell'ente, viene perseguito il comportamento di chi – in qualità di amministratore, direttore o dipendente di ente creditizio – con dolo omette di segnalare dati e notizie di cui è a conoscenza ovvero utilizza nella fase istruttoria del fido

notizie o dati falsi in ordine alla situazione del richiedente il finanziamento.

Per quanto attiene l'*aggiotaggio bancario*, esso è riproposto in modo sostanzialmente conforme alla fattispecie prevista dall'art. 98 della legge bancaria, espressamente abrogato.

L'art. 39 del decreto in argomento *tutela penalmente l'attività di vigilanza* posta in essere dalla Banca d'Italia, stabilendo due fattispecie. Il primo comma, infatti, ripropone, con adattamenti, il contenuto dell'art. 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. La nuova formulazione è volta a reprimere le false comunicazioni da parte non solo di enti creditizi, ma anche di società finanziarie capogruppo di enti creditizi, coerentemente con le previsioni contenute nella legge n. 218/1990 e nel decreto legislativo n. 356/1990.

Il secondo comma dell'art. 39, invece, delinea un nuovo reato contravvenzionale, sanzionando i comportamenti che ostacolano la funzione di vigilanza, posti in essere dagli esponenti di tutti gli intermediari sottoposti al controllo della Banca d'Italia e non solo, quindi, degli enti creditizi o delle società finanziarie capogruppo.

7. Le disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi

Come evidenziato in precedenza (cfr. par. 2) nell'ambito degli enti creditizi rappresenta una specifica categoria quella dei soggetti costituiti in forma di società cooperativa. Infatti, l'art. 40 del decreto in esame riserva alle banche popolari ed alle casse di credito cooperativo, in quanto uniche forme di cooperativa abilitate, l'esercizio dell'attività bancaria.

L'intervento del legislatore appare rivolto, da un lato, ad eliminare gli ostacoli alla trasformabilità in società per azioni delle Banche popolari e, dall'altro, a porre le casse di credito cooperativo «in condizioni di tendenziale parità con gli altri operatori, salvaguardando nel contempo alcune loro peculiarità, quali il localismo e l'operatività preferenziale con i soci» (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 42; in senso sostanzialmente conforme, CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni*, cit., pag. 22).

Muovendosi nell'ambito di quel processo legislativo volto ad adeguare le banche popolari al mutato contesto di mercato in cui operano - processo del quale è espressione anche la legge 17 febbraio 1992 n. 207 (commentata con circolare ABI, Serie Informazioni n. 23 del 7 maggio 1992) - il secondo comma dell'art. 41 dispone che tali enti creditizi possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni da cui risultino società per azioni. Dette fusioni, peraltro, sono autorizzate solo ove ricorrano determinati presupposti (l'interesse dei creditori: il rafforzamento patrimoniale dell'ente risultante dall'operazione medesima; la razionalizzazione del sistema) e si collocano accanto alle fusioni disciplinate dall'art. 25, esaminate al par. 4.

Questa disposizione risolve il problema della trasformabilità di tali enti in società per azioni, che nella previgente disciplina aveva dato luogo a dubbi interpretativi (in materia, cfr. da ultimo, OPPO, *Quesiti in tema di trasformazione e fusione eterogenea di banche popolari*, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1992, I, pag. 778 e ss.).

Le peculiari finalità perseguite con le operazioni in parola e la ricorrenza dell'autorizzazione non prescindono, comunque, dal rispetto dei principi che regolano la vita stessa della società. Infatti, le relative delibere assembleari devono essere assunte con le maggioranze prescritte negli statuti per le modifiche statutarie; nel contempo, la tutela del socio dissenziente è attuata attraverso il diritto di recesso.

Con riferimento alle *casce di credito cooperativo*, l'art. 42 detta disposizioni in tema di: a) denominazione sociale; b) partecipazione dei soci; c) operatività delle stesse.

In particolare, per quanto attiene il punto a), esse – accanto all'espressione ora evidenziata – possono utilizzare la denominazione dapprima assunta ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 1706/1937 (cfr. secondo comma).

Relativamente alla partecipazione sociale, va evidenziato che la compagine stessa non può essere costituita da un numero inferiore a duecento persone, residenti ovvero operanti con continuità nel territorio di competenza della cassa (cfr. terzo e quarto comma). Con tale ultima previsione assume pertanto rilievo per i fini che interessano, l'ambito territoriale ove l'ente creditizio svolge la propria attività, al quale si collega la conseguente possibilità di assumere partecipazioni nella stessa.

In definitiva, con la richiamata previsione viene mantenuto quel principio del localismo territoriale – integrato, peraltro, dal riferimento al luogo di esercizio dell'attività del singolo socio e dalla possibile partecipazione di tutti i soggetti residenti o ivi aventi sede legale – che appare ancora elemento caratterizzante di tale categoria di enti creditizi (cfr. *Commento al Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481*, a cura di FERRO-LUZZI, cit., pag. 184), mentre è venuta meno l'obbligatoria appartenenza (della maggioranza) dei soci a particolari categorie di operatori economici (art. 4 r.d. n. 1706/1937), il che spiega anche il mutamento della denominazione degli enti creditizi in parola.

Circa l'operatività delle casce va anzitutto evidenziato che esse esercitano il credito «prevalentemente» (e non più «preferibilmente») a favore dei soci (cfr. quinto comma), precetto nel quale si manifesta il profilo di mutualità proprio delle società cooperative; il rilevato mutamento dell'avverbio utilizzato ha conseguentemente fatto venir meno il limite rappresentato dall'art. 15, terzo comma del r.d. n. 1706/1937. Accanto a tale principio, nello statuto – a riprova della «centralità» che lo stesso assume nel delineare l'ambito operativo degli enti creditizi – debbono essere previsti la tipologia di operazioni di raccolta e di erogazione nonché l'ambito territoriale ove le stesse possono effettuarsi, tenuto conto dei criteri generali fissati dalla Banca d'Italia (cfr. sesto comma).

In ordine ai procedimenti di concentrazione, il settimo comma dell'art. 42 prevede che le casce, con autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono «deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino banche popolari o società per azioni». Al riguardo, occorre segnalare anzitutto che le finalità perseguite dall'operazione in argomento sono rappresentate dall'interesse dei creditori ovvero dalla stabilità dell'ente medesimo (quali ad esempio il rafforzamento patrimoniale), mentre non trova esplicita previsione l'esigenza di razionalizzazione del sistema, avuta presente dal legislatore con riferimento alle banche popolari.

Al tempo stesso, sotto il profilo societario, le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto per le modificazioni statutarie; non è esplicitamente previsto il diritto di recesso del socio, affermato per le banche popolari.

Per quanto concerne le casce costituite ai sensi del r.d. n. 1706/1937, operanti al momento di entrata in vigore del provvedimento in esame, le stesse debbono uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 42 entro tre anni; le conseguenti delibere assembleari vengono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni ordinarie (cfr. ottavo comma). Tenuto conto che la forma della società cooperativa a responsabilità limitata per azioni è l'unica ammessa per le società che esercitano l'attività creditizia (cfr. primo comma), nel predetto termine dovranno adottare tale forma anche le casce rurali ed artigiane con responsabilità illimitata.

La disciplina ora menzionata evidenzia le finalità perseguite dal legislatore che, nel confermare «una specifica realtà [quale] quella delle aziende di credito locali (...), [si è

preoccupato], al contempo, di rendere possibile un'evoluzione delle realtà locali sia verso dimensioni più ampie, attraverso le fusioni, sia nella struttura, con il passaggio dalla struttura cooperativistica a quella azionaria» (cfr. TARZIA, *La banca europea nell'attuazione della Direttiva CEE*, cit., pag. 160).

In tale ottica, da un lato, va ricordata la recente modifica alla disciplina delle società cooperative, introdotta con legge 31 gennaio 1992, n. 59 (commentata con circolare ABI, Serie Informazioni n. 20 del 27 aprile 1992), e, dall'altro, l'espressa abrogazione dell'art. 20, terzo, quarto e quinto comma del r.d. n. 1706/1937 (cfr. art. 49, primo comma), attinente all'obbligo di investimento in titoli, con conseguente applicazione agli enti in parola della disciplina della riserva obbligatoria.

Con riferimento alla citata legge n. 59/1992, si segnala che l'art. 42, nono comma, ha precisato l'ambito di applicazione della menzionata legge alle casse rurali ed artigiane (dichiarando non applicabile l'art. 8 ed invece applicabili gli artt. 18, terzo e quarto comma, e 21, primo, secondo e quarto comma), con evidenti fini di chiarificazione in ordine ai «notevoli problemi di natura interpretativa e applicativa, in particolare circa l'applicabilità alle casse del regime fiscale di favore applicabile alle società cooperative» (*Commento al Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481*, a cura di FERRO-LUZZI, cit., pag. 184).

Evidentemente, i nuovi principi stabiliti dall'art. 42 impongono una attenta revisione dell'intera disciplina delle casse in parola, sicché al riguardo appaiono decisive le scelte che verranno effettuate in sede di redazione del Testo Unico previsto dall'art. 25, secondo comma della legge n. 142/1992.

8. Disposizioni varie

Nell'ambito dell'attuazione del principio – contenuto nella seconda direttiva e nell'art. 2, lett. c) della legge n. 142/1992 – di evitare disarmonie legislative derivanti dall'introduzione della nuova disciplina, l'art. 43 del decreto adegua alcune disposizioni del decreto legislativo n. 356/1990 (così come il sesto comma dell'art. 49, mentre il quinto comma del medesimo articolo modifica la legge n. 218/1990).

In particolare, per quanto attiene all'approvazione degli statuti degli enti conferenti, si precisa che la stessa è ora di competenza del Ministro del tesoro, che vigila su tali enti, i quali, non svolgendo più attività creditizia, sono sottratti al controllo della Banca d'Italia.

Il terzo comma dell'art. 43 prevede un procedimento di privatizzazione delle società bancarie risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di banche pubbliche, alternativo a quello disciplinato dal citato decreto legislativo n. 356/1990. La prospettata procedura introduce uno strumento per sollecitare le privatizzazioni, fissando modalità e condizioni delle relative operazioni (cfr. la *Relazione*, cit., commento all'art. 43).

L'art. 44 prescrive che, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico e le casse comunali di credito agrario devono assumere iniziative volte alla cessazione dell'attività creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi; altrimenti vengono posti in liquidazione.


In attuazione del principio per cui l'attività bancaria è esercitabile esclusivamente dagli enti creditizi (cfr. art. 3), quegli istituti in precedenza autorizzati all'esercizio dei mutui pignoratizi dovranno conseguentemente conferire la propria attività ad altri enti creditizi ovvero porsi in liquidazione.

Tenuto conto della natura finanziaria delle agenzie di prestito su pegno, ora sottoposte alle disposizioni contenute nel capo II della legge n. 197/1991, è risultata necessaria la previsione di una rimessione in termini, che decorrono dal 1° gennaio 1993, per la loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 della menzionata legge.

* * *

Per opportuna documentazione delle Associate, si riproduce di seguito il testo del decreto legislativo n. 481/1992, nonché del richiamato decreto ministeriale e delle citate Istruzioni diramate in materia dall'Organo di vigilanza.

Il Presidente



DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481.

Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481. — *Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE:*

Capo I - Disposizioni generali	Pag. 5
Capo II - Costituzione e succursali degli enti creditizi	» 7
Capo III - Vigilanza prudenziale	» 11
Capo VI - Concentrazioni e scissioni	» 11
Capo V - Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinari	» 12
Capo VI - Sanzioni	» 13
Capo VII - Disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi	» 14
Capo VIII - Disposizioni varie	» 15
Note	» 17

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481.

Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto l'espressione:

- a) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- b) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- c) «Stato comunitario» indica lo Stato membro delle Comunità europee;
- d) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro delle Comunità europee;
- e) «legge bancaria» indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

2. Nel presente decreto si intendono per:

- a) «ente creditizio nazionale»: l'ente creditizio avente sede legale in Italia;
- b) «ente creditizio comunitario»: l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) «ente creditizio extracomunitario»: l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) «enti creditizi autorizzati in Italia»: gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;
- e) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'ente creditizio;
- f) «attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento»: le attività di:
 - 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,
 - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»),
 - 3) leasing finanziario,
 - 4) servizi di pagamento,
 - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito),
 - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma,
 - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.),
 - cambi,
 - strumenti finanziari a termine e opzioni,
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse,
 - valori mobiliari,
 - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi,
 - 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,
 - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»,
 - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni,
 - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari,
 - 13) servizi di informazione commerciale,
 - 14) locazione di cassette di sicurezza,
 - 15) tutte le altre attività che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie;

g) *gruppo creditizio*: il gruppo previsto dall'articolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
h) *società finanziaria capogruppo*: la società prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 2.

Attività bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.

Art. 3.

Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
 - a) presso propri soci e propri dipendenti;
 - b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o controllate da una stessa controllante;
 - c) tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attività assicurativa o finanziaria.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
 - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
 - b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
 - c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
 - d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata nei limiti stabiliti dal CICR, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 2. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
 - e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Art. 4.

Obbligazioni emesse dagli enti creditizi

1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede.
2. L'emissione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, né l'art. 26 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili.
4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
5. L'emissione delle obbligazioni è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

Art. 5.

Altre attività degli enti creditizi

1. Gli enti creditizi, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo consente, una o più delle altre attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.
2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le società di investimento a capitale variabile.

Art. 6.

Finanziamenti regolati da leggi speciali

1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attività di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito.
2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purché questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attività che gli enti possono svolgere in via ordinaria.

Art. 7.

Attività di vigilanza della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
2. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento,

indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 8 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

3. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

4. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal presente decreto è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

5. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

6. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione di cui al comma 5.

Art. 8.

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia riguardanti gli enti creditizi, i gruppi creditizi nonché ogni altra società sottoposta alla vigilanza della stessa sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente nonché quelli previsti dall'art. 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'art. 16 della direttiva 89/646/CEE.

2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità dei rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute

dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti al controllo degli enti finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

6. Restano comunque fermi l'art. 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'art. 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizioni di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari.

8. Le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dalle altre autorità italiane competenti.

Capo II

COSTITUZIONE E SUCCURSALI DEGLI ENTI CREDITIZI

Sezione I

Art. 9.

Autorizzazione all'attività bancaria

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) ai fini di una gestione sana e prudente, i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 11 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilità di cui all'art. 10.

2. Con istruzioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Banca d'Italia determina le procedure per l'autorizzazione all'attività bancaria e i termini per adottare i provvedimenti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il CICR. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

5. Gli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 29 della legge bancaria restano autorizzati all'attività bancaria.

Art. 10.

Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art. 11.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi.

2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è

soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12.

Albo degli enti creditizi

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli enti creditizi autorizzati in Italia e le succursali degli enti creditizi comunitari stabilite nel territorio della Repubblica.

Art. 13.

Succursali di enti creditizi

1. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti. Gli enti creditizi si attengono alle procedure indicate nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e all'ente creditizio le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Gli enti creditizi extracomunitari già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali.

Art. 14.

Libera prestazione di servizi

1. Gli enti creditizi nazionali possono esercitare le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono esercitare le attività previste al comma 1^o nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Gli enti creditizi extracomunitari possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa con la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

5. Le autorizzazioni indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri generali stabiliti dal CICR.

6. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si applicano le norme sulla trasparenza e sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile.

7. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di enti creditizi nazionali.

Art. 15.

Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 14, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie nazionali, sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno o più enti creditizi nazionali, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento.

2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 14, comma 3, si applicano, in armonia con le disposizioni comunitarie, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario che siano controllate da uno o più enti creditizi aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica, alla CONSOB, le società finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

Sezione II

Art. 16.

Partecipazioni al capitale di enti creditizi

1. L'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Partecipazioni al capitale di enti creditizi). —

1. L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso.

2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società e anche se la partecipazione è posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una società che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione.

3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio.

4. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR.

5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso.

6. Quando il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformità dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione.

7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.»

Art. 17.

Autorizzazioni

1. L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Autorizzazioni*). — 1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in conformità dei predetti criteri.

2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.»

Art. 18.

Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali

1. L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali*). — 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsità del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.»

Art. 19.

Comunicazioni

1. L'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 — 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne dà comunicazione ai medesimi enti e società e alla Banca d'Italia. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

5. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.»

- 10 -

Capo III

VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 20.

Poteri di vigilanza informativa

1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Art. 21

Modificazioni statutarie

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti stessi.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma 1.

Art. 22

Poteri di vigilanza regolamentare

1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli enti creditizi per esaminare la situazione degli enti;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera precedente;
- d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti dei singoli enti creditizi per le materie indicate al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restano fermi, nei confronti di tutti gli enti creditizi, i poteri che gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie per finalità politica monetaria.

Art. 23.

Poteri di vigilanza ispettiva

1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che ritenga necessari a tale scopo.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di enti creditizi nazionali stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 24.

Controlli sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari

1. In armonia con le disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari nel territorio della Repubblica, secondo i criteri determinati dal CICR.

Capo IV

CONCENTRAZIONI E SCISSIONI

Art. 25.

Fusioni e scissioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

Art. 26.

Cessione di rapporti giuridici

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione agli enti creditizi di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

2. L'ente creditizio cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

4. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

5. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

Capo V

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
E ALTRI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Art. 27.

*Modificazioni alla disciplina
dell'amministrazione straordinaria*

1. L'espressione «sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio» dell'art. 57, primo comma, della legge bancaria è soppressa. L'espressione «organi amministrativi di aziende di credito» dell'art. 57, primo comma, è sostituita dalla seguente: «organi con funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali». Dopo il primo comma dell'art. 57 è aggiunto il seguente comma: «La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari». Nel secondo comma dell'art. 57 dopo la parola «pubblicato» sono inserite le seguenti: «per estratto».

2. Dopo il settimo comma dell'art. 58 è inserito il seguente comma:

«Anche, oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, la Banca d'Italia può disporre brevi proroghe tecniche, comunque non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla Banca d'Italia.»

3. L'art. 59 è sostituito dal seguente:

«Per effetto del provvedimento previsto dall'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonché di ogni altro organo dell'ente creditizio, salvo quanto disposto dall'art. 57, primo comma.

I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l'ordine del giorno.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo.»

4. Il primo comma dell'art. 60 è sostituito dal seguente:

«I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile.»

5. Dopo il primo comma dell'art. 61 sono inseriti i seguenti:

«I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformità delle direttive della Banca d'Italia.

Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili». Al quarto comma dell'art. 61 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari.»

6. Al terzo comma dell'art. 64 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta.»

Art. 28.

*Amministrazione straordinaria di succursali
di enti creditizi extracomunitari*

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.

Art. 29.

*Provvedimenti straordinari
riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia*

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarità di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.

Art. 30.

*Provvedimenti straordinari
riguardanti enti creditizi comunitari*

1. In caso di violazione da parte di enti creditizi comunitari delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare che l'ente ponga termine a tali irregolarità e, se del caso, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio per i necessari provvedimenti.

2. Ove manchino o risultino inefficaci i provvedimenti indicati al comma 1, ovvero nel caso in cui le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale. La Banca d'Italia può inoltre promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale nel caso in cui all'ente creditizio sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia.

Capo VI

SANZIONI

Art. 31.

Attività abusive

1. Chiunque svolge l'attività bancaria senza averne ottenuto l'autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 32.

Denominazioni abusive

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «cassa di credito cooperativo», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti creditizi, sempreché tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi ovvero ricorrano circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'attività svolta.

3. Chiunque contraffà il disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Art. 33.

*Sanzioni applicabili ad amministratori,
componenti di organi di controllo e dipendenti*

1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonché dei dipendenti.

2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'art. 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinché fossero osservate da altri.

3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

Art. 34.

Procedura sanzionatoria

1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto è pubblicato, per estratto, nel «Bollettino» previsto dall'art. 105 della legge bancaria.

3. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

4. La corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

5. Il giudizio della corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

6. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel «Bollettino» indicato al comma 2.

7. Ovvunque sia richiamato l'art. 90 della legge bancaria si intende, richiamato, il presente articolo.

Art. 35.

Reati societari

1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, anche se non costituiti in forma societaria.

Art. 36.

Obbligazioni degli esponenti aziendali

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al comma 1, posti in essere con la società medesima o altra società o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalità previste dal comma 1 dagli organi della società contraente e con l'assenso della capogruppo.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita a norma dell'art. 2624, comma 1, del codice civile.

Art. 37.

Mendacio bancario è falso interno

1. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a enti creditizi notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione nonché i dipendenti di enti creditizi che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Art. 38.

Aggiotaggio bancario

1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.

Art. 39.

Tutela dell'attività di vigilanza

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi o in società finanziarie capogruppo ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche degli enti e delle società medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi indicati al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, società finanziarie capogruppo o altre società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Capo VII

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SPECIFICHE CATEGORIE DI ENTI CREDITIZI

Art. 40.

Enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato agli enti creditizi previsti dai successivi articoli 41 e 42.

Art. 41.

Banche popolari

1. Le banche popolari sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Le banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni da cui risultino società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Art. 42.

Casse di credito cooperativo.

1. Le casse di credito cooperativo sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione delle casse contiene l'espressione «cassa di credito cooperativo» anche in aggiunta alla denominazione precedentemente assunta ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni.

3. Il numero minimo dei soci delle casse di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento.

4. Per essere soci di una cassa è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della cassa stessa.

5. Le casse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.

6. Gli statuti delle casse contengono le norme relative alle operazioni attive, alla raccolta del risparmio e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

7. Le casse possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilità, a deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino banche popolari o società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie.

8. Le casse rurali, le casse artigiane e le casse rurali e artigiane si uniformano a quanto previsto dal presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

9. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

«3. Alle casse rurali, alle casse artigiane, alle casse rurali e artigiane e alle casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1, 2 e 4 della presente legge.»

Capo VII

Disposizioni varie

Art. 43.

Enti conferenti

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è sostituito dal seguente:

«2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:

«3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:

«3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.»

Art. 44.

Monti di credito su pegno di seconda categoria, casse comunali di credito agrario, agenzie di prestito su pegno

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico e le casse comunali di credito agrario devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine, i monti e le casse che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per le agenzie di prestito su pegno i termini previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 143 del 1991 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45.

Attuazione delle norme comunitarie

1. Nell'ambito dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CIGR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.

Art. 46.

Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, provvedono a emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva stessa.

2. Ferme restando le competenze attribuite agli organi regionali, le norme regionali di recepimento riservano alla Banca d'Italia, che esprime un parere vincolante, le valutazioni rilevanti ai fini di vigilanza previste dagli articoli 9, comma 1, 21, comma 1, e 25, comma 1.

3. Le norme dettate dagli articoli 6, commi 3, 10, 13 e 14 sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 10.

Art. 47.

Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale

1. I provvedimenti aventi carattere generale, emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto, sono pubblicati nel «Bollettino» previsto dall'art. 105 della legge bancaria nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

Art. 48.

Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

1. Agli enti creditizi comunitari e alle società finanziarie indicate nell'art. 15, che in base al presente decreto esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalità previste nel comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento che siano giustificate dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla loro particolare struttura soggettiva od operativa.

Art. 49.

Norme abrogate

1. Sono abrogati gli articoli 2, terzo comma, 5, 6, 9, secondo e terzo comma, 25, 26, 27, 37, primo, secondo e quarto comma, 38, 39, 65, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98 e 99 della legge bancaria; l'art. 10, secondo e terzo comma, l'art. 15, quarto e quinto comma, l'art. 20, terzo, quarto e quinto comma, e il capo IX del regio decreto 26 agosto

1937, n. 1706 (testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane) e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1655; l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23; l'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114.

2. Sono altresì abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, e il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale di cui al comma 5 dell'art. 2. Essi tuttavia continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal presente decreto.

3. È infine abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

4. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto.

5. Dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole «nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine».

6. Dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole «nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine».

7. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Restano altresì ferme le disposizioni tributarie vigenti.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo

— Il testo dell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991) è il seguente:

«Art. 25 (Accesso ad attività negli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646 CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:

a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646 CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;

e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646 CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

— La direttiva 89/646 CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 386 in data 30 settembre 1989.

— La direttiva 77/780 CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 322 in data 17 dicembre 1977.

Note all'art. 1:

— Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, reca il titolo: «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia».

— Per la direttiva 89/646 CEE v. note al preambolo.

— Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 24 e 25, compresi nel titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 («Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»):

«TITOLO VII

DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Sezione I

NOZIONE E VIGILANZA

Art. 24 (Gruppo creditizio). — 1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio è composto alternativamente:

1) dall'ente creditizio, iscritto all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle società ed enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società ed enti del gruppo;

2) dalla società finanziaria e dalla società ed enti da questa controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società ed enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il 31 marzo, pari o superiore all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società ed enti da essi controllati rappresenti almeno la metà dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 25 (Capogruppo). — 1. Capogruppo è la società finanziaria o l'ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle società e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un'altra finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando, nell'insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istituzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Note all'art. 5:

— La legge 29 marzo 1983, n. 77, reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

— La legge 2 gennaio 1991, n. 1, reca: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».

— Il D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 84, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/611 CEE e n. 88/220 CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV)».

Note all'art. 7:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta qui di seguito il testo del capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi):

«Capo I

RICORSO GERARCHICO

Art. 1 (Ricorso). — Contro gli atti amministrativi non definiti è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 2 (Termine - Presentazione). — Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 3 (Sospensione dell'esecuzione). — D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 4 (Istruttoria). — L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto, il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 5 (Decisione). — L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa, e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 (Silenzio). — Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 16 della direttiva 89/646/CEE è il seguente:

«Art. 16. — Il resto dell'art. 12 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Art. 12. — 1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi di informazioni, con le autorità competenti di Paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirne soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

per l'irrogazione di sanzioni;

nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'art. 13 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi esista più di un'autorità competente, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti:

qualora ne esista più di una in uno stesso Stato membro;

e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;

e gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi e in altre procedure analoghe;

e le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari.

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza: tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia, dei depositi, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Le disposizioni che precedono non ostano inoltre a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali che non esercitano il controllo individuale sugli enti creditizi le informazioni che sono loro necessarie in qualità di autorità monetarie. Le informazioni ricevute a questo titolo sono coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1.

7. Inoltre, nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'art. 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE, non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione».

— Il testo completo dell'art. 18 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le

norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali) e il seguente:

«Art. 18 (Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione). — Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 1, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'art. 3, lettera c), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'art. 8 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali, i quali hanno facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;

b) può richiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facoltà di non accettare l'incarico, di effettuare le ispezioni ed assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera a) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali;

c) può chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio;

d) comunica alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione, sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa».

— L'art. 7, comma 4, della legge 23 marzo 1983 (citata in nota all'art. 5) è il seguente:

«4. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138».

— L'art. 9, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (già citata all'art. 5) è il seguente:

«9. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono occupare reciprocamente il segreto d'ufficio. Si applica l'art. 10 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni».

— L'art. 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 («Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla limitazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE») è il seguente:

«Art. 34 (Segreto d'ufficio). — 1. All'art. 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, sostituito dall'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è aggiunta la seguente frase: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio».

Nota agli articoli 10 e 11.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri») è il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia, e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 16:

— Il testo del comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è il seguente:

«2. L'esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- 2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune».

— Il testo degli articoli dal 5 al 5-sexies del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge 218/1974, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 5: — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignorato o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportatore che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
- 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
- 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
- 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5-bis. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 10, 20, 33, 50 o 75 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa; entro due giorni dalla conoscenza dell'operazione idonea a comportare il superamento di una delle menzionate soglie rilevanti, anche se il trasferimento delle azioni ha luogo successivamente con la liquidazione di borsa ed in altro momento; o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata, nei medesimi termini, anche quando la misura della partecipazione scende al di sotto di una delle suddette soglie rilevanti.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente si applica il comma 2 dell'art. 5. Agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni possedute da uno o più soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza, o date le circostanze, avrebbe dovuto aver conoscenza dell'operazione, ivi compreso l'accordo stesso, che ha comportato il superamento delle soglie rilevanti o la diminuzione al di sotto delle stesse. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni che in virtù di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'accordo.

La comunicazione deve essere effettuata con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. In ogni caso tale comunicazione deve contenere:

- a) la data e il tipo dell'operazione;
- b) il numero e il valore nominale e la percentuale delle azioni acquistate o cedute, nonché di quelle possedute;
- c) la categoria cui le azioni appartengono;
- d) il titolo del possesso;
- e) nel caso di accordi di cui al punto 2, il nominativo del o dei soggetti che partecipano agli accordi medesimi.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

La società destinataria deve informare il pubblico entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine l'informazione deve essere pubblicata in due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inottemperanza la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede a spese della società.

La Commissione nazionale per le società e la borsa disciplina, con regolamento da emanarsi d'intesa con le autorità di vigilanza competenti per legge, le eventuali dispense dall'obbligo di informare il pubblico, qualora ritenga che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico e possa recare grave danno alle società interessate, sempreché in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società, le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie.

Art. 5-ter. — Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis le società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.

Art. 5-quater. — Per l'applicazione dei precedenti articoli 5, 5-bis e 5-ter, una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con gli soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

Art. 5-quinquies. — L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-bis, 5 e 5-bis è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile.

Art. 5-sexies. — La Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.

Nota all'art. 22:

— Il testo degli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria (R.D.L. n. 375/1936) è, rispettivamente il seguente:

«Art. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche sicche;

b) al limite dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinare alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo».

Art. 33. — Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso».

«Art. 35. — L'ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché del consiglio di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi;

d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non accompagnando dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso».

Nota all'art. 25:

— Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è citato in nota all'art. 1.

Nota all'art. 27:

— Il testo dell'art. 57 della legge bancaria (D.L. n. 375/1936) a seguito delle modifiche introdotte dal presente decreto, risulta dal seguente tenore:

«Art. 57. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato, può disporre lo scioglimento degli organi cui funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del codice del commercio.

La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari.

Il decreto è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'ispettorato, che assume in nome di "commissario provvisorio" a ciò designato dal capo dell'ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito in tal caso l'ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'ispettore competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

— Il testo dell'art. 58 della legge bancaria con l'aggiunta dell'ottavo comma prevista dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 58. — Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti il comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni quindici nella Gazzetta Ufficiale del Regno, parte "Disposizioni e Comunicati" rubrica "Ispektorato".

Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale, sarà depositata, entro quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle società ed alla comunicazione al consiglio provinciale delle corporazioni del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'ispettorato stesso.

Con le medesima modalità, stabilite per la nomina, l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in caso eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Anche oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, la Banca d'Italia può disporre brevi proroghe tecniche, comunque non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla Banca d'Italia.

Le indennità spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende.

— Il testo dell'art. 60 della legge bancaria, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 60. — I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile.

Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza ed uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'ispettorato per la gestione provvisoria.

— Il testo dell'art. 61 della legge bancaria, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 61. — Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari provvedono a accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformità delle direttive della Banca d'Italia.

Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. E comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio abbi investito nell'azienda bancaria.

L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

— Il testo dell'art. 64 della legge bancaria, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 64. — I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'ispettorato. In ogni caso l'ispettorato cura che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispektorato".

I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di legge. L'esecuzione cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo di liquidità.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perché siano costituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove norme da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro sessanta giorni dall'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Nota all'art. 28:

Il testo degli articoli 59, 62, 63, 65 e 66 della legge bancaria (pretermessi gli articoli 57, 58, 60, 61 e 64, risultanti dalle note all'art. 27) è il seguente:

«Art. 59. — Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statuari e particolarmente quelli sindacali che sono scesi dalla pubblicazione del provvedimento suddetto».

«Art. 62. — Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato».

«Art. 63. — Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formulità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato».

«Art. 65. — I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonché di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti».

«Art. 66. — Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può

disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi della azienda, a norma del comma primo dell'art. 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma quarto dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'art. 57».

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente:

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continueranno ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383].

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione».

— Il testo degli articoli 87 e 88 della legge bancaria è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 87 (*Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo*). — Il terzo comma dell'art. 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:

«Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa di lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

«Art. 88. (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo*). — Dopo l'art. 388 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 388-bis (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo*). — Chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila».

Note all'art. 34:

— Il testo dell'art. 105 della legge bancaria è il seguente:

«Art. 105. — Con provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale "Bollettino dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito", nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle borse di commercio, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti, potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi a norma della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, parte "Disposizioni e comunicati" rubrica "Ispettorato" possono essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 43 in materia di borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con decreto reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 21 gennaio 1926, n. 1006.

— Il testo dell'art. 90 della legge bancaria è il seguente:

«Art. 90. — Il capo dell'ispettorato, sentito le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'ispettorato, quando ne sia autorizzata dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'ispettorato per l'esecuzione.

Note all'art. 42:

— Il testo dell'art. 3 del Regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706 è il seguente:

«Art. 3. (Articolo unico, n. 1. commi primo e secondo, legge 25 gennaio 1934, n. 186). — Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale di... (Indicazione del comune e della provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di... (Indicazione del comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di... (Indicazione del comune e della provincia) - Società a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni, possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".

Le "Casse" già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma.

Le società ed i consorzi, che non siano soggetti alle disposizioni del presente testo unico ai sensi dell'art. 1, non possono assumere la denominazione sociale di Cassa rurale ed artigiana, né possono assumere o conservare, la denominazione di Casa rurale o di Cassa agraria o di Cassa artigiana.

— Il testo dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, («Nuove norme in materia di società cooperative») quale modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 21. (Norme transitorie e finali) — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. L'attemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

3. Alle casse rurali, alle casse artigiane, alle casse rurali e artigiane e alle casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 15, commi 3 e 4, e 21, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'art. 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice civile.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

Note all'art. 43:

— Il testo degli articoli 11, 12 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (citato in nota all'art. 1), come modificato dal presente decreto, risulta rispettivamente, il seguente:

«Art. 11 (Norme applicabili). — 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 12 (Statuti). — 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie ed opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.

«Art. 21 (Autorizzazione del Consiglio dei Ministri). — 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi:

a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1; fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto

al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

Note all'art. 44:

— Il terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 ("Ordinamento dei Monti di credito su pegno") è il seguente:

«Le agenzie di prestiti su pegno che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già state autorizzate con regolari licenze della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive disposizioni, possono continuare la loro attività. La rinnovazione della licenza a queste agenzie, a decorrere dal 1° ottobre 1939, non può aver luogo se non in seguito a parere favorevole dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

— Si riporta qui di seguito il capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, nel testo convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (articoli da 6 a 8):

«CAPO II

Art. 6 (Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario). — 1. L'esercizio in via prevalente di una o più attività di cui all'art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie.

2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercitano l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano

dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società, ed enti, di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisca reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. (Suppresso).

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, e della multa da lire quattro milioni a venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare fra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. (Suppresso).

12. (Suppresso).

Art. 7 (Elenco speciale). — Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli amministratori, sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attennero alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto

applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo.

Art. 8 (Onorabilità dei soci e degli esponenti). — 1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-ter. Le disposizioni del presente capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'art. 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali.

Nota all'art. 45:

— Il testo dell'art. 22 della direttiva 89/646/CEE è il seguente:

«Art. 22. — 1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:

— l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato all'art. 18 e figurante in allegato o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

— la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'art. 14 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

— le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, citate all'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE;

— il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;

— il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

— l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure».

Nota all'art. 46:

— La direttiva 89/646 CEE è citata in nota al preambolo.

Nota all'art. 47:

— L'art. 105 della legge bancaria è riportato in nota all'art. 34.

Nota all'art. 48:

— Il titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (citata in nota all'art. 5) recita: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare».

Nota all'art. 49:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1655 recava: «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato istitutivo della CEE».

— Il testo dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico: modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) era il seguente:

«Art. 14. — Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, dell'assemblea dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempimento.

È abrogato l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) risultava il seguente:

«Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). — 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca

d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni».

— Il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, recava: «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74».

— Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, recava: «Attuazione della direttiva 89/647 CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)».

— Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, recava: «Attuazione della direttiva 89/299 CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)». Il testo dell'intero art. 2 di tale decreto è il seguente:

«Art. 2. — 1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passività e degli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito è rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2. Possono essere altresì ricomprese, entro limiti più ristrettivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passività subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti a) e b), purché il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità del patrimonio di vigilanza delle passività previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passività e di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonché quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto a) del comma 1. Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari».

— L'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218 «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» quale modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356 (citato in nota all'art. 1) così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

— La legge 2 gennaio 1991, n. 1, è citata in nota all'art. 48.

92G0526

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante: «Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 17 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 22, comma 3, riportato nella prima colonna della pag. 11 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... alle autorità creditizie per finalità politica monetaria», si legga: «... alle autorità creditizie per finalità di politica monetaria».

Inoltre nella formula finale di inserzione dell'atto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi riportata alla pag. 16 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare», leggasi: «... È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

93A0058

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante: «Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 17 dicembre 1992).

All'art. 46, comma 3, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 16 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: «3. Le norme dettate dagli articoli 6, commi 3, 10, 13 ...», leggasi: «3. Le norme dettate gli articoli 6, comma 3, 10, 13 ...».

93A0702



Il Ministro del Tesoro

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale la Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni comunitarie e secondo i criteri determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate nel territorio della Repubblica;

VISTO l'art. 14, commi 3 e 5 del cennato decreto, che dispone che gli enti creditizi comunitari possono esercitare attività anche non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica, previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata sulla base dei criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della direttiva 89/646/CEE, lo stato membro ospitante rimane incaricato - fino ad ulteriore coordinamento ed in collaborazione con le autorità competenti dello stato membro d'origine - della vigilanza sulla liquidità; resta esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della politica monetaria; collabora, fino a ulteriore coordinamento, con le autorità competenti dello stato membro d'origine in materia di vigilanza sui rischi di mercato;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

(ambito di applicazione e operatività)

1. Il presente decreto si applica alle succursali di enti creditizi comunitari già insediate nel territorio della Repubblica e a quelle di nuovo insediamento in base alla procedura di cui all'art. 13, comma 3, del d. lgs. 481/92.

2. Le succursali possono esercitare nel territorio della Repubblica le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), del d. lgs. 481/92 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia.

Art. 2

(controlli)

1. Nei confronti delle succursali di cui all'art. 1 la Banca d'Italia:

- verifica il rispetto delle misure di attuazione della politica monetaria, emanate sulla base dei poteri richiamati dall'art. 22, comma 3, del d. lgs. 481/92;
- assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;
- valuta, in collaborazione con le Autorità competenti dello stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

2. La Banca d'Italia comunica le disposizioni applicabili alle succursali, di cui all'art. 1, nelle materie di cui al comma 1 e quelle di generale applicazione delle quali la Banca d'Italia stessa verifica l'osservanza.

Art. 3

(collaborazione in materia di rischi di mercato)

1. La Banca d'Italia presta collaborazione alle Autorità competenti dello stato membro di origine in materia di vigilanza sui rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani, assunte dagli enti creditizi comunitari affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

Art. 4

(attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La Banca d'Italia può autorizzare gli enti creditizi comunitari ad esercitare nel territorio della Repubblica, tramite succursali ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi, anche attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che:

- le attività della specie siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel Paese di origine;
- l'Autorità di vigilanza competente del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione dell'ente creditizio comunitario di svolgere tali attività anche in Italia.

Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene altresì conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dagli enti creditizi autorizzati nel territorio della Repubblica.

Art. 5


(disposizioni varie)

1. La Banca d'Italia provvede ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore l'1.1.1993.

Roma, li 28 DIC. 1992

IL MINISTRO



BANCA D'ITALIA

INIZIO TESTO CIRCOLARE:

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 31 dicembre 1992.

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 96° aggiornamento.

Succursali in Italia di enti creditizi comunitari.

In attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 25, comma 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' stato emanato il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della seconda direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE).

Il decreto innova radicalmente il quadro normativo in materia creditizia, introducendo le regole che disciplineranno l'esercizio dell'attivita' bancaria in ambito CEE.

Rilevano i principi del mutuo riconoscimento e della responsabilita' delle Autorita' dello Stato membro di origine ad esercitare la vigilanza sull'ente creditizio complessivamente considerato.

Le presenti Istruzioni riguardano la disciplina delle succursali in Italia di enti creditizi comunitari.

In particolare, ai sensi del d.lgs. 481/92, vengono disciplinate le materie dello stabilimento, della vigilanza informativa e ispettiva e dei provvedimenti straordinari.

Inoltre, avuto presente il decreto del Ministro del Tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992, assunto in via d'urgenza, emanato in relazione al disposto dell'art. 24 del decreto 481/92, viene disciplinato l'esercizio dei controlli della Banca d'Italia sulle succursali degli enti creditizi comunitari.

Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, e conformemente al principio del controllo del Paese di origine, a partire dal primo gennaio 1993 non si applicano alle succursali le istruzioni in materia di vigilanza regolamentare a tutela della stabilita' dell'intermediario. Continuano, invece, ad applicarsi quelle disposizioni che tutelano aspetti di interesse generale nonche' le altre istruzioni di vigilanza espressamente richiamate alla sezione I, par. 6 delle allegate istruzioni.

Le presenti istruzioni disciplinano, infine, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 481/92 e del medesimo decreto ministeriale n. 436659, la libera prestazione di servizi. Nelle more della definizione dell'intera materia in corso nelle sedi comunitarie, viene disciplinata la prestazione di servizi svolta attraverso una organizzazione temporanea. In presenza di una organizzazione permanente, invece, trovano applicazione le disposizioni inerenti le succursali.

* * *

Le succursali già insediate in Italia al 31 dicembre 1992 sono iscritte d'ufficio nell'albo di cui all'art. 12 del d. lgs. 481/92. Esse non sono soggette all'osservanza di quanto previsto nella sezione I, par. 2, delle istruzioni; sono tuttavia tenute a trasmettere alla Banca d'Italia le eventuali integrazioni richieste alle informazioni già fornite.

Si precisa che, a decorrere dal primo gennaio 1993, ai fini della determinazione dell'aggregato da assoggettare a riserva obbligatoria, le succursali riporteranno alla voce "patrimonio utile ai fini di vigilanza" del mod. 109 vig. un valore convenzionale pari a quello indicato nella segnalazione relativa al mese di novembre 1992.

Si fa riserva di trasmettere specifiche istruzioni in merito alle modifiche da apportare alle segnalazioni di vigilanza.

* * *

Le istruzioni allegate costituiscono un primo nucleo di disposizioni di vigilanza emanate ai sensi del d. lgs. 481/92.

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del medesimo decreto, fino all'emanazione di nuove disposizioni le istruzioni di vigilanza attualmente vigenti restano in vigore nei confronti di tutti gli enti creditizi autorizzati in Italia.

Capitolo LV

ENTI CREDITIZI COMUNITARI E SOCIETA' FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Fonti normative

La materia e' disciplinata:

- dagli artt. 6, 12, 13, commi 3 e 5, 14, commi 3, 5, 6 e 7, 15, 20, 22, comma 3, 23, 24, 30 e 48 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 (¹);
- dal decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992.

1. Emanato in attuazione della legge delega 19 febbraio 199 n. 142 per il recepimento della direttiva del Consiglio CEE del 15 dicembre 1989, n. 646, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva CEE 77/780. Cfr. g.u. n. 296 del 17 dicembre 1992.

SEZIONE I

SUCCURSALI IN ITALIA DI ENTI CREDITIZI COMUNITARI

1. Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica alle succursali di enti creditizi comunitari in Italia ⁽²⁾.

Per succursale si intende una o piu' sedi di attivita' costituite in Italia da un ente creditizio avente sede legale in un altro Stato membro della Comunita' europea.

2. Primo insediamento della succursale

Condizione necessaria perche' la succursale si insedi in Italia e' il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione ⁽³⁾ dell'Autorita' competente del Paese d'origine dell'ente creditizio.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) un programma di attivita' nel quale sono indicati il tipo di operazioni, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
- b) il recapito in Italia della succursale - ovvero

2. Nel presente capitolo, esse vengono definite, piu' brevemente, "succursali".

3. La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Normativa ed Affari Generali di Vigilanza. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, determinata in base alla sede principale della succursale stessa (cfr. nota 4).

della sede principale qualora la succursale si articoli in piu' sedi di attivita' - ove possono essere richiesti i documenti (⁴);

- c) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale (⁵);
- d) l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilita' dell'ente creditizio;
- e) le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

La succursale puo' stabilirsi e operare sull'intero territorio nazionale quando riceve apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o quando sono trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'Autorita' estera.

La data di inizio dell'attivita' - una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per la costituzione di societa' - e' preventivamente comunicata alla Banca d'Italia, ai fini della prevista iscrizione all'albo di cui all'art. 12 del d.lgs. 481/92.

3. Modifiche alle informazioni comunicate

L'ente creditizio (⁶) comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

L'ente creditizio trasmette alla Banca d'Italia la documentazione comprovante che l'Autorita'

4. In presenza di piu' sedi di attivita' l'ente creditizio comunitario comunica alla Banca d'Italia quale di esse ha identificato come principale. I dirigenti di questa sede sono i soggetti referenti della Banca d'Italia.

5. Cfr. nota 4.

6. La disposizione riguarda anche le succursali gia' insediate in Italia al 31 dicembre 1992. Nei confronti di tali succursali la Banca d'Italia si riserva di richiedere integrazioni delle informazioni originariamente fornite.

competente del Paese di origine si e' favorevolmente pronunciata sulle modifiche in questione.

4. Apertura di ulteriori sedi di attivita'

L'ente creditizio comunitario - gia' insediato in Italia con una propria succursale - che intende procedere all'apertura di una nuova sede di attivita' ne da' preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Attivita' esercitabili

Attivita'
ammesse
al mutuo
riconoscimento

Le succursali possono esercitare le seguenti attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. 481/92, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia:

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- operazioni di prestito, compresi il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting;
- leasing finanziario;
- servizi di pagamento;
- emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari;

- servizi di informazione commerciale;
- locazione di cassette di sicurezza.

Attività non
ammesse al
mutuo
riconoscimento

Gli enti creditizi comunitari possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia ad esercitare in Italia, attraverso la propria succursale, attività anche diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che:

- le attività della specie siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel Paese di origine;
- l'Autorità di vigilanza competente del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione dell'ente creditizio comunitario di svolgere in Italia tali attività attraverso la propria succursale.

L'ente creditizio che intende esercitare in Italia, attraverso la propria succursale, attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento avanza richiesta alla Banca d'Italia allegando la documentazione comprovante il soddisfacimento delle suddette condizioni.

Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto anche della circostanza che queste attività possono essere esercitate dagli enti creditizi autorizzati in Italia.

La succursale può operare quando riceve apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o quando sono trascorsi 60 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della richiesta.

6. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono le seguenti:

Politica
monetaria

- disposizioni di attuazione della politica monetaria emanate sulla base dei poteri richiamati dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 481/92;
- disposizioni in materia di riserva obbligatoria, di

Istruzioni
di vigilanza
di generale
applicazione

cui al cap. XV delle Istruzioni di vigilanza ⁽⁷⁾;

- Istruzioni di vigilanza riportate nei capitoli di seguito indicati:
- | | | |
|--------------|---|---|
| Cap. I | : | Albo degli enti creditizi |
| Cap. IV | : | Sportelli automatici (sez. V) |
| Cap. XIV | : | Certificati di deposito interbancari |
| Cap. XXIII | : | Informazioni sull'andamento dei crediti |
| Cap. XXVIII | : | Tassi globali di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato |
| Cap. XXXI | : | Assegni bancari |
| Cap. XXXII | : | Assegni circolari |
| Cap. XXXIII | : | Assegni bancari a copertura garantita |
| Cap. XXXVI | : | Operazioni in titoli e rilevazione degli impegni |
| Cap. XXXVIII | : | Partecipazioni di enti creditizi a consorzi di garanzia e/o collocamento di valori mobiliari ⁽⁸⁾ |

7. Con riferimento alle disposizioni relative alla riserva obbligatoria, si precisa che ai fini della determinazione dell'aggregato da assoggettare a riserva, le succursali riportano ogni mese alla voce "Patrimonio utile ai fini di vigilanza" del mod. 109 vig., il valore indicato nella segnalazione relativa al mese di novembre 1992.

8. Si applicano transitoriamente i paragrafi 2 e 4 del capitolo.

La partecipazione a consorzi di garanzia e/o collocamento, e' libera per:

- titoli dello Stato italiano o garantiti dallo Stato;
- titoli di Stati membri della CEE o garantiti dagli Stati medesimi;
- titoli per i quali sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 l.b., ove l'offerta abbia ad oggetto titoli italiani di nuova emissione da collocare, in tutto o in parte, sul mercato interno o che siano emessi da societa' quotate presso mercati ufficiali in Italia;
- obbligazioni di organismi internazionali ai quali partecipi l'Italia in qualita' di Stato membro;
- titoli di enti creditizi italiani emessi nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito;
- titoli azionari ed obbligazionari, nonche' warrants e altri diritti su titoli azionari ed obbligazionari, italiani o esteri quotati o in via di quotazione (purche' relativi ad emittenti quotati) presso i mercati regolamentati aventi sede in paesi aderenti all'OCSZ.

- Cap. XXXIX : Centrale rischi (par. 5)
- Cap. XLII : Segnalazioni di vigilanza, sezioni I e II, secondo quanto previsto dal "Manuale per la compilazione della matrice dei conti"
- Cap. XLVI : Proroga dei termini legali o convenzionali (par. 1), Identificazione della clientela e registrazione delle operazioni (par. 4) e Riposo festivo (par. 11)
- Cap. XLVIII : Emissione di valori mobiliari, con particolare riferimento al par. 3
- Cap. XLIX : Assunzione dell'incarico di banca depositaria di OICVM, relativamente alle disposizioni di interesse generale a tutela dell'attività del fondo comune
- Cap. LIV : Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari;

Altre disposizioni
generale
applicazione

- l. 19 febbraio 1992, n. 142, artt. da 18 a 24, e d.m. n. 435927 dell'8 luglio 1992 (Credito al consumo);
- l. 10 ottobre 1990, n. 287 (Tutela della concorrenza e del mercato).

All'attività di intermediazione in valori mobiliari si applica la disciplina in materia di intermediazione mobiliare secondo quanto disposto dall'art. 48 del d.lgs. 481/92.

Si richiamano inoltre le disposizioni della legge 5 luglio 1991, n. 197, capo I (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e dei dd.mm. di attuazione 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.

Liquidità

La situazione di liquidità delle succursali costituisce oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia, in collaborazione con le Autorità competenti del Paese di origine, anche ai fini degli

(La nota 8 continua dalla pagina precedente)

Nel caso di titoli diversi da quelli sopra riportati e' necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia. In linea di massima non e' consentita la partecipazione (con o senza impegni di garanzia) al collocamento di titoli non quotati o dei quali la quotazione risulta sospesa.

interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorita'.

Rischi di
mercato

Affinche' la succursale ovvero l'ente creditizio comunitario prenda le necessarie misure per coprire i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle Autorita' competenti del Paese di origine.

7. Richiesta di informazioni

Oltre a quanto disposto dal precedente paragrafo 6, la Banca d'Italia si riserva di richiedere alle succursali ogni altro dato e documento relativo alle operazioni effettuate in Italia.

Per l'esercizio dei controlli di competenza la Banca d'Italia si riserva, inoltre, di richiedere alle succursali le stesse informazioni che possono essere richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

8. Bilancio di esercizio

La succursale pubblica in Italia copia del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

Le modalita' di pubblicazione di tali documenti sono disciplinate dall'art. 41 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

9. Ispezioni

Le succursali sono sottoposte ad accertamenti ispettivi della Banca d'Italia per lo svolgimento dei

controlli di competenza.

10. Uffici di rappresentanza

Non sono soggetti alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi gli uffici destinati alla rappresentanza in Italia degli enti creditizi comunitari, sempreche' l'attivita' di tali uffici si limiti a:

- seguire l'andamento del mercato;
- mantenere contatti con soggetti quali amministrazioni ed enti pubblici, Autorita' di vigilanza, nonche' con associazioni ed enti di categoria;
- curare relazioni con le banche corrispondenti e con la clientela residente in zone in cui l'ente comunitario non e' insediato con proprie sedi di attivita'.

L'ente creditizio comunitario che procede all'apertura di un ufficio di rappresentanza in Italia, ne da' immediata comunicazione alla Banca d'Italia direttamente o tramite la propria succursale insediata in Italia.

SEZIONE II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ITALIA DA PARTE DI ENTI CREDITIZI COMUNITARI

Attività
ammesse al
mutuo
riconoscimento

L'esercizio in Italia di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di enti creditizi comunitari, attraverso una organizzazione temporanea, è subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia () di una comunicazione preventiva inoltrata dalle Autorità competenti del Paese di origine.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la prestazione di servizi attraverso una organizzazione permanente costituisce insediamento di succursale.

Nella comunicazione sono indicate le attività che l'ente creditizio intende esercitare in Italia.

Attività
non ammesse
al mutuo
riconoscimento

L'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento è disciplinato dal paragrafo 5 della sezione I.

Disposizioni
applicabili

Gli enti creditizi comunitari operanti in Italia nel quadro della libera prestazione di servizi sono soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 della sezione I. Non si applicano i capoversi sulla liquidità e sui rischi di mercato nonché il richiamo al cap. XLII, riportati nel paragrafo 6.

* * *

La disciplina della prestazione di servizi senza alcuna organizzazione nel territorio ospitante è oggetto di studio presso le competenti sedi comunitarie.

9. Cfr. nota 3.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PRECEDENTI SEZIONI:

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Ordine di
cessazione
delle
irregolarita'

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 481/92, la Banca d'Italia puo' ordinare agli enti creditizi comunitari di porre termine alle violazioni delle disposizioni relative alle succursali o alla libera prestazione di servizi in Italia.

L'ordine e' rivolto all'ente creditizio comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili preposti alla gestione della stessa. Il provvedimento e' comunicato all'Autorita' di vigilanza del Paese d'origine alla quale, ove necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinche' l'ente ponga termine alle irregolarita'.

Provvedimenti
straordinari
della
Banca d'Italia

Nel caso in cui i provvedimenti dell'Autorita' di vigilanza del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia - dopo aver informato detta Autorita' - adotta le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte degli enti creditizi.

La Banca d'Italia puo' assumere direttamente le misure necessarie nei casi di violazioni di leggi poste a tutela di interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attivita' o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati all'ente creditizio comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili preposti alla gestione della stessa. La Banca d'Italia informa la Commissione Cee e l'Autorita' di vigilanza del Paese

d'origine dei provvedimenti adottati.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.

La Banca d'Italia può promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio nazionale, ove all'ente creditizio comunitario sia stata revocata dall'Autorità competente del Paese d'origine l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia.

SEZIONE IV

SOCIETA' FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Societa' finanziarie

Le societa' finanziarie aventi sede legale in un Paese comunitario, che intendono esercitare in Italia attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento - attraverso una propria succursale ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi - sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione, prevista per gli enti creditizi comunitari alle precedenti sezioni I e II (10).

La comunicazione e' accompagnata da un attestato delle Autorita' competenti del Paese di origine che certifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 18, comma 2, della direttiva CEE 89/646, per l'applicazione del mutuo riconoscimento.

Disposizioni applicabili

Le societa' finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attivita' (11), ad eccezione delle norme di natura prudenziale.

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione III.

10. La comunicazione va inoltrata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, determinata in base alla sede principale della succursale stessa.

11. Ivi incluse le disposizioni concernenti l'invio di dati informazioni e l'effettuazione di accertamenti ispettivi.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma. 20.1.1993

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 97° aggiornamento

Oggetto: Incompatibilita' bancarie.

L'articolo 49 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, ha abrogato, tra l'altro, il 2° e 3° comma dell'articolo 9 della legge bancaria.

Come è noto le disposizioni contenute nei predetti commi prevedevano, rispettivamente, il divieto per gli amministratori delegati, dirigenti, funzionari e impiegati degli enti creditizi di ricoprire cariche di amministratore, sindaco e direttore in altre aziende e il divieto di ricevere gli emolumenti connessi alle cariche autorizzate ai sensi del 1° e 2° comma del medesimo articolo 9.

In relazione a ciò è stato modificato il Capitolo X delle Istruzioni di vigilanza.

In conseguenza della trasformazione in Spa delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di I° categoria, è stato inoltre eliminato ogni riferimento alle incompatibilità previste dal r.d. 225/31 e dal r.d.l. 204/38, convertito nella l. 778/38.

Distinti saluti.

INCOMPATIBILITÀ

Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 9, comma 1, l.b.

La norma in esame prevede che i «funzionari dello Stato e degli istituti parastatali» non possono coprire cariche di amministratori e direttori negli enti creditizi, salvo autorizzazione espressa del CICR (1).

Funzionari statali

Il CICR, nella seduta del 30 ottobre 1975, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, 1° comma, debbano essere considerati «funzionari dello Stato» tutti i dipendenti statali, cioè tutti coloro che sono legati allo Stato da un rapporto di pubblico impiego.

Funzionari parastatali

Per quanto concerne l'individuazione della categoria dei «funzionari parastatali», occorre rifarsi alla specifica normativa regolante il rapporto di impiego del personale dipendente dei singoli istituti interessati. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui trattasi si precisa che la qualifica di «parastatale» viene riferita solo ad enti che, oltre ad essere sottoposti a controlli penetranti da parte dello Stato, siano fungibili con apparati statali e svolgano prevalentemente, a livello nazionale, incombenze meramente esecutive di decisioni dello Stato (es. enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza). Nella citata categoria non rientrano quindi gli enti che svolgono una attività di natura privatistica, presentano caratteristiche organizzative assimilabili a quelle delle persone giuridiche private o comunque godono di un ampio margine di autonomia decisionale.

Poiché il compito di curare l'istruttoria relativa alle istanze di deroga è affidato alla Banca d'Italia, le domande devono essere ad essa inoltrate specificando, ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 14 l.b., l'esistenza di eventuali motivi d'urgenza.

In relazione a quanto disposto dal CICR con delibera del 18 aprile 1964 (2), le istanze devono essere corredate di una dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del richiedente (Ministero, organo statale locale, ente parastatale), dalla quale risulti che non sussistono impedimenti all'assunzione della carica incompatibile.

Monti di credito su pegno

Per i Monti di credito su pegno di 2ª categoria l'art. 6 della legge 10 maggio 1938, n. 745 e l'art. 12 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279, prevedono diverse ipotesi di incompatibilità inderogabili per amministratori e sindaci.

(1) La norma non trova quindi applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti autarchici territoriali (regioni, province, comuni).

(2) Cfr. Boll. Vig. n. 8, pag. 24.

SEZIONE IV

ALBO DEI GRUPPI CREDITIZI

La materia è regolata dall'art. 28 del decreto e dai criteri fissati con decreto del Ministro del Tesoro del 7 dicembre 1991.

1. Funzione dell'Albo

L'Albo assolve principalmente alla funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata. Viene in tal modo reso noto che le singole società sono integrate in un gruppo creditizio e sottoposte alla conseguente disciplina.

L'iscrizione all'Albo attesta, nei confronti degli amministratori delle società del gruppo, l'appartenenza delle società al gruppo ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata.

A fini di pubblicità, risponde la previsione di cui all'art. 28 del decreto in base alla quale "le società e enti facenti parte del gruppo sono tenuti a indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'Albo a partire da trenta giorni dalla stessa".

L'elenco dei gruppi e delle società e enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino della Banca d'Italia - vigilanza sulle aziende di credito.

La registrazione degli enti creditizi e delle società finanziarie nell'Albo dei gruppi non comporta la cancellazione di tali soggetti dall'Albo di cui all'art. 29 della L.B. e dagli altri albi previsti dalle leggi speciali.

2. Contenuto dell'Albo

L'Albo dei gruppi contiene le seguenti indicazioni:

- denominazione (1), forma giuridica, sede legale della capogruppo e delle altre componenti il gruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti.

3. Iscrizione all'Albo

3.1 *Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'Albo dei gruppi creditizi*

I soggetti ai quali spetta la qualifica di capogruppo ai sensi della Sezione II, sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo creditizio nella sua composizione aggiornata.

(1) Le componenti non bancarie del gruppo creditizio possono utilizzare nell'ambito della propria denominazione sociale il logo che individua l'ente creditizio, che fa parte del gruppo, in modo tale da non generare erronei convincimenti sull'effettiva natura dell'attività svolta dai singoli soggetti.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della predetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo creditizio i soggetti che controllano un ente creditizio quando ad essi non risulta che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 43 del decreto.

3.2 *Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo creditizio ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- il tipo di controllo secondo le diverse fattispecie indicate dal decreto (cfr. Sezione II, par. 1.1), con l'indicazione della misura percentuale dell'interessenza, nel caso di controllo partecipativo;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20 % del capitale in società o enti non rientranti nel gruppo creditizio;
- la struttura organizzativa del gruppo (indicazioni concernenti le modalità con le quali la capogruppo svolge le funzioni di direzione e coordinamento).

La comunicazione deve essere inviata in triplice copia alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, iscrive il gruppo creditizio nell'Albo entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi.

3.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo (nel caso di società finanziaria);
- b) copia degli statuti (1) delle società facenti parte del gruppo diverse dagli enti creditizi, dalle SIM e dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- c) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati sub A e sub B, concernenti il carattere creditizio del gruppo;
- d) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali della capogruppo nel caso di società finanziaria (cfr. Sezione VII).

(1) In caso di modifiche degli statuti successive all'iscrizione all'Albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

SEZIONE VII

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

1. Esponenti della capogruppo finanziaria

L'art. 31, comma 1, del decreto dispone che ai soggetti esercanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza ed onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Tali disposizioni si applicano nei confronti di coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o carica comportante l'esercizio di funzione equivalente.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, le disposizioni richiamate sono quelle contenute nell'art. 2 del D.P.R. n. 350/85.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità trovano applicazione le norme di cui all'art. 5 del D.P.R. 350/85, così come modificato dall'art. 32 della l. 55/90, e all'art. 9 della l. 197/91; non possono assumere la carica di amministratore e direttore generale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 350/85.

2. Esponenti delle società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio, si applicano le disposizioni in materia di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Le disposizioni richiamate sono le stesse sopra menzionate con riguardo agli esponenti della capogruppo.

Su tali disposizioni generali prevalgono quelle speciali (ad es. per le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare: art. 1, comma 4, lett. c), della legge 77/83 e successive modificazioni e integrazioni; per le società di intermediazione mobiliare: art. 3, comma 2, lett. b), della l. 1/91; per le società finanziarie: artt. 8 e 9, della l. 197/91).

3. Criteri interpretativi

Per quanto riguarda i criteri applicativi delle norme in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità si rinvia a quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi. Cap. IX, Sezione I, punto 1.

4. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Per quanto riguarda la procedura per la verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità della capogruppo si rinvia a quanto previsto nelle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi Cap. IX, Sezione I, punto 2.

Con riferimento alla procedura per la verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti delle altre società componenti il gruppo - diverse da quelle soggette a normative speciali secondo quanto precisato nel paragrafo 2 - si applicano le Istruzioni sopra richiamate con le seguenti precisazioni.

Le società finanziarie facenti parte del gruppo inviano alla capogruppo copia dei verbali dei Consigli di amministrazione concernenti la verifica dei requisiti di onorabilità dei propri esponenti; la capogruppo a sua volta invia alla Banca d'Italia tali verbali nonché i documenti la cui esibizione sia, eventualmente, richiesta dalla Banca d'Italia.

La valutazione della completezza probatoria della documentazione presentata dagli interessati fa capo esclusivamente ai Consigli di amministrazione delle singole società.

Nel caso in cui entri a far parte di un gruppo una società finanziaria non facente parte precedentemente di altro gruppo creditizio, copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla data in cui la capogruppo ne ha acquisito il controllo.

In caso di iscrizione all'Albo di un nuovo gruppo, per gli esponenti della capogruppo si richiama quanto precisato nella Sezione IV, punto 3; per gli esponenti delle società finanziarie controllate copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dall'iscrizione del gruppo all'Albo.